



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 572

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 maggio 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 8

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97) » 21

4^a - Difesa:

Plenaria » 22

5^a - Bilancio:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 42

Plenaria (2^a pomeridiana) » 46

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 48

Plenaria (pomeridiana) » 50

7^a - Istruzione:

Plenaria » 66

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 252) » 72

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 253) » 72

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 254) » 73

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 255) » 73

Plenaria » 74

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256) » 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	78
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	85
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 197)</i>	»	118
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	119
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	129
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	138
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	151

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	<i>Pag.</i>	162

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	163
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	168
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	169
<i>Plenaria</i>	»	169

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

11^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato per le questioni
degli italiani all'estero*

MICHELONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Piero
Corsini, direttore di Rai World.*

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione del direttore di Rai World

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE introduce il tema dell'audizione chiedendo all'audito di illustrare l'attività di Rai Italia e di eventuali progetti che riguardano la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso i servizi della Rai.

Il dottor CORSINI illustra le attività di Rai World distinte per l'area europea e per il resto del mondo. Nella prima area vengono trasmessi in *simul cast* i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai scuola, Rai storia e Rai news. Per il resto del mondo viene offerto un pacchetto che ricomprende Rai Italia, Rai news e *World premium*. Si sofferma sul palinsesto di Rai Italia, canale generalista che, oltre alle partite di serie A, ha tre differenti linee di programmazione che ricomprendono le aree del Nord America, dell'Africa e dell'Asia-Oceania. Dal 2013 il palinsesto di Rai Italia è stato rinnovato con la trasmissione di programmi quotidiani di un'ora ciascuno che spaziano in molti settori come la storia del nostro Paese, la nostra comunità, le eccellenze italiane, anche in campo scientifico (al riguardo ricorda il programma sul Sincrotrone di Trieste). Sulla promozione della lingua, riferisce del programma realizzato in collaborazione con la Dante Alighieri in cui sono letti i canti della Divina commedia. Ricordando che il nuovo assetto manageriale della Rai è molto attento alla internazionalizzazione dell'azienda pubblica, ritiene che ci sia ancora molto da fare per la promozione del sistema Italia, ma le prospettive di sviluppo devono necessariamente tener conto delle realtà di mercato esistenti a livello globale. Riferisce, quindi, delle sue missioni in Canada, negli Stati Uniti e in Sud Africa per verificare con gli esperti di settore e le comunità locali l'indice di gradimento dei programmi trasmessi e le possibilità di miglioramento.

Il senatore GIACOBBE (PD) ritiene fondamentale distinguere gli interventi a favore della lingua e della cultura e quelli a beneficio delle collettività italiane all'estero. Esprime quindi alcune perplessità sul monitoraggio effettuato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito al gradimento dei programmi trasmessi da Rai Italia che, a suo avviso, non tiene conto delle reali esigenze delle collettività italiane all'estero. Per quanto riguarda la promozione della lingua e della cultura italiana, ritiene sia necessario che i programmi di cultura e di intrattenimento siano distribuiti gratuitamente alle scuole e alle università anche per contrastare l'offerta agguerrita di altri Paesi – in particolare modo per quanto riguarda l'Australia – del continente asiatico.

La senatrice MUSSINI (Misto), condividendo parte dell'intervento testé svolto, ritiene sia necessario, ai fini di una più esatta elaborazione dei palinsesti della Rai, fare un'ulteriore distinzione tra le nuove collettività di italiani «in mobilità» ed una comunità tradizionale e più stanziata. Chiede, inoltre, quali siano i rapporti tra l'azienda pubblica e i numerosi enti che si occupano di didattica italiana all'estero e se sia stata avviata una riflessione sulla predisposizione di programmi destinati a non italofofoni.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiedono se vi siano programmi sottotitolati nella lingua del Paese di ricezione a disposizione di un'utenza non italoфона.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) domanda quale sia la forza di attrazione dei programmi culturali e quale sia la loro capacità di promuovere il turismo culturale; e se l'azienda pubblica ha delle indicazioni di priorità per la trasmissione di eventi culturali.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritiene che la Rai possa aumentare ampiamente le sue potenzialità per affermare il rilievo culturale del nostro Paese e sottolinea il ruolo che un sistema collettivo e coordinato di soggetti, quali la Rai, gli istituti italiani di cultura, l'Enit, l'Ice, potrà svolgere a favore della diffusione della nostra cultura con importanti ritorni in molti settori produttivi.

Il presidente MICHELONI (*PD*) ribadendo il ruolo rilevante svolto dalla Rai per il sistema Paese, ricorda le esigenze di bilancio che determinano poche disponibilità per la programmazione e lo sviluppo di Rai Italia. Richiede quindi maggiori informazioni sugli abbonamenti, distinti nelle diverse linee di programmazione, e sui rapporti e la capacità di fare sinergia con gli altri enti e istituti che si occupano della promozione del sistema Paese all'estero. Prega infine il dottor Corsini di voler predisporre una risposta scritta ai numerosi quesiti emersi nel corso del dibattito.

Il dottor CORSINI, in riferimento alla promozione del turismo culturale, informa che ogni anno vengono trasmesse opere liriche in prima serata e che lo scorso anno, nell'ambito dei programmi dedicati alla prosa, è stato realizzato un ciclo dedicato a Eduardo De Filippo. Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, ricorda che per l'estero è impossibile fare una rilevazione auditel ed è quindi necessario fare riferimento al monitoraggio svolto da quest'ultimo. Ritiene, tuttavia, che le missioni da lui effettuate nelle sedi estere forniscono indicazioni particolarmente utili. Riferisce, infine, che ad oggi non ci sono programmi sottotitolati in lingua locale su cui però l'azienda sta lavorando.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e i senatori intervenuti e dichiara indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria**296^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sull'Atto Senato n. 2362 relativo alla conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il disegno di legge di conversione del decreto legge testé citato è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, quantunque esso contenga numerose disposizioni sulle procedure fallimentari e di esecuzione forzata che sono notoriamente di competenza della Commissione giustizia. È dunque riduttivo per le competenze della Commissione che questa si esprima solo in sede consultiva. Segnala, inoltre, che il decreto legge in questione modifica molte norme relative al processo civile per il quale, come è noto, è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, dovrà essere esaminato proprio da questa Commissione nei prossimi giorni (Atto Senato n. 2284). Non vi è chi non veda che le modifiche apportate dal decreto legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono evidenti problemi di coordinamento normativo in sede di esame del citato disegno di legge n. 2284. A nome del proprio Gruppo chiede, pertanto, che la Commissione sollevi una questione di competenza alla presidenza del Senato in ordine al disegno di legge n.

2632, affinché questo possa essere riassegnato congiuntamente alle Commissioni 2^a e 6^a per l'esame in sede referente.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) conviene con le osservazioni critiche della senatrice Stefani sull'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 59 del 2016 alla sola Commissione finanze.

Il presidente D'ASCOLA osserva che, per quanto riguarda l'esame del disegno di legge n. 2632, ora all'esame della Sottocommissione pareri, si può chiedere la rimessione in sede plenaria del medesimo e comunque la Commissione, ove una proposta in tal senso risulti appovata, può sollevare con un'apposita decisione la questione di competenza alla presidenza del Senato.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*), la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e il senatore BUCCARELLA (*M5S*) hanno chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 2362, si apre quindi un breve dibattito sulle competenze della Commissione giustizia, al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e FALANGA (*AL-A (MpA)*).

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al Testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 3 maggio.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.1, limitatamente alla prima parte di quest'ultimo relativa alla soppressione dell'articolo 1 del Testo unificato, mentre esprime parere contrario sulla restante parte dell'emendamento 1.1, nonché sugli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario di stato Federica CHIAVAROLI esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.2, di contenuto identico alla prima parte dell'emendamento 1.1.

La restante parte dell'emendamento 1.1, nonché gli emendamenti 1.3 e 1.4 vengono dichiarati preclusi.

Il senatore CASSON (*PD*), in ordine ai subemendamenti presentati all'emendamento 2.1000 raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 2.1000/3, 2.1000/9 e 2.1000/11. Si rimette alla Commissione sui subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7 ed esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/8 e 2.1000/14, invitando infine i presentatori al ritiro dei restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 sui quali esprime altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di stato Federica CHIAVAROLI esprime parere favorevole sui subemendamenti presentati dal relatore, nonché sul subemendamento 2.1000/8. Si rimette alla Commissione sui subemendamenti 2.1000/4 e 2.1000/14 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.

Dopo alcune precisazioni del relatore CASSON (*PD*) in ordine alla portata dell'articolo 2-*bis* introdotto dall'emendamento 2.1000, i presentatori ritirano i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.

Sul subemendamento 2.1000/3 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – il quale manifesta perplessità sulle implicazioni pratiche della proposta volta a restringere l'ambito applicativo della lettera *b*) del primo comma del nuovo articolo 375 del codice penale – il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – che sottolinea l'importanza e il rilievo dal punto di vista investigativo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, soprattutto nella fase iniziale delle indagini – e, infine, il relatore CASSON (*PD*), che ritira il subemendamento medesimo, riservandosi un'eventuale ulteriore valutazione in sede di esame in Assemblea.

In ordine al subemendamento 2.1000/4 intervengono il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – che ritiene preferibile il testo originario dell'emendamento 2.1000 sul punto in questione, in quanto maggiormente funzionale rispetto all'esigenza di assicurare all'autorità inquirente uno strumento efficace con cui scardinare i contesti criminosi all'interno dei quali sono storicamente maturate le più pericolose condotte di depistaggio – il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) – il quale ritiene che le attenuanti di collaborazione prevista dall'emendamento 2.1000 siano sovradimensionate e contraddittorie con la valutazione di gravità della condotta di depistaggio fatta dal legislatore – il senatore LUMIA (*PD*) – il quale preannuncia il voto contrario sul subemendamento 2.1000/4 chiedendo al relatore di riconsiderare il parere da lui precedentemente espresso – e infine il senatore BUCCARELLA (*M5S*) che, alla luce del dibattito, ritira i subemendamenti 2.1000/4 e 2.1000/14, riservandosi un'ulteriore valutazione delle problematiche ad essi sottese in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 2.1000/5, ribadisce ancora una volta la sua convinzione circa l'assoluta improprietà dell'uso del termine depistaggio nel contesto normativo in esame. L'enfasi sull'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui si sta discutendo, unicamente all'uso del predetto termine, appare poi, a dir poco, scandalosa se si considera che, nella realtà dei fatti, il Governo in questo momento rappresentato in Commissione è il primo «depistatore», con il suo continuare a negare la possibilità di rendere pubblici quei documenti – ai quali egli in quanto componente della Commissione di inchiesta sulla morte di Aldo Moro ha potuto avere accesso ma che, per l'appunto, non possono ancora essere divulgati pubblicamente – che renderebbero chiare quali siano le terrificanti responsabilità legate ad alcune delle più drammatiche vicende di storia della Repubblica.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1000/5 è respinto.

Sui subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7 si svolge un breve dibattito al quale prendono parte il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – il quale manifesta perplessità sulla portata dei subemendamenti, in quanto prevedere che la condanna per il reato di cui al nuovo articolo 375 del codice penale implichi sempre e comunque l'interdizione perpetua dei pubblici uffici sottopone ad un medesimo trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della pena accessoria applicata, fatti la cui gravità può essere significativamente diversa, con una soluzione che gli appare quindi di problematica compatibilità con il principio di uguaglianza – il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – che condivide le considerazioni svolte dal senatore Palma – la senatrice MUSSINI (*Misto*) – la quale ritiene che, invece, la scelta sottesa ai due subemendamenti si giustifichi sul piano della prevenzione generale, considerando il rilievo dei beni tutelati dalla nuova fattispecie incriminatrice – il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) – che ritiene anch'egli che la gravità della condotta di depistaggio debba riflettersi in quadro sanzionatorio che assicuri una deterrenza particolarmente incisiva – il senatore LUMIA (*PD*) – il quale ritiene che le finalità perseguite dai subemendamenti debbano essere realizzate tenendo conto, però, della necessità di predisporre una soluzione normativa che sia sistematicamente coerente – il senatore PAGLIARI (*PD*) – che ritiene che i subemendamenti in questione suscitino perplessità sia dal punto di vista della proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso sia dal punto di vista della adeguatezza del rapporto fra sanzione principale e sanzione accessoria – e, infine, il relatore CASSON (*PD*), che fa presente come la sua scelta di rimettersi alla Commissione sui subemendamenti sia motivata appunto dal fatto che, pur comprendendo e ritenendo meritevoli di considerazione le ragioni ispiratrici degli stessi, non può negarsi che le perplessità sollevate, sul piano della conformità al principio di costituzionalità di uguaglianza delle predette proposte, meritino anch'esse un'attenta considerazione. Il relatore fa altresì presente che, in ogni

caso, sarà necessario intervenire sul sesto comma del nuovo articolo 375 del codice penale, sopprimendo il riferimento al secondo comma del medesimo articolo, che costituisce in realtà un refuso, essendo la finalità perseguita dalla norma quella di assicurare comunque l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici in tutti i casi in cui sia stata inflitta una condanna alla reclusione superiore a tre anni.

Alla luce del dibattito svoltosi i presentatori ritirano i subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7, riservandosi un'eventuale ulteriore valutazione sul punto in sede di esame in Assemblea.

Con distinte votazioni sono approvati i subemendamenti 2.1000/8 e 2.1000/9.

Sul subemendamento 2.1000/10 interviene, in dichiarazione di voto, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) dichiarando il proprio voto contrario, in quanto esso è volto a prevedere per il reato di frode processuale di cui all'articolo 374 del codice penale una pena superiore a quella già aumentata prevista dal relatore Casson nell'emendamento 2.1000.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), firmatario dell'emendamento in questione, spiega le ragioni della proposta di ulteriore innalzamento della pena dichiarando di non accogliere l'invito al ritiro del relatore.

Quindi l'emendamento 2.1000/10, posto ai voti, non è approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 2.1000/11 che risulta approvato.

Per l'emendamento 2.1000/12, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che è inopportuno che, per tutte le ipotesi di depistaggio, siano raddoppiati i termini della prescrizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 157 del codice penale; peraltro è in corso di esame in Commissione il disegno di legge n. 2067 e connessi, recante modifiche anche alla disciplina della prescrizione, per cui non gli sembra opportuno intervenire su questa materia in modo occasionale e senza necessariamente poter tener conto del nuovo quadro normativo di insieme della stessa. Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) replica che, dopo l'approvazione della legge cosiddetta «*ex Cirielli*», n. 251 del 2005, numerosi reati gravi sono andati in prescrizione e, pertanto, non è inopportuno che il raddoppio dei termini della prescrizione includa il reato di depistaggio.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver precisato che il Partito Democratico ha un atteggiamento molto rigoroso sulla riforma della disciplina della

prescrizione, osserva che la discussione e l'esame degli emendamenti sul testo relativo al reato di depistaggio non costituiscono la sede opportuna per affrontare queste tematiche.

Interviene, quindi, il relatore CASSON (*PD*) che osserva come il subemendamento 2.1000/12 sia volto ad includere l'articolo 375 nell'articolo 157, sesto comma, del codice penale. Ritenuto che la materia sarà oggetto di esame approfondito nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, si è rimesso alla valutazione della Commissione sulla proposta emendativa in esame.

Dopo un breve intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ritiene opportuno rinviare tutte le questioni relative alla disciplina della prescrizione ad altra sede, l'emendamento 2.1000/12, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 2.1000/13 che, messo in votazione, non è approvato.

Si mette in votazione l'emendamento 2.1000/15 che risulta parimenti respinto.

Il relatore CASSON (*PD*), in ordine al sesto comma dell'articolo 375 del codice penale come riscritto nell'emendamento a sua firma 2.1000, presenta il subemendamento 2.1000/100 con cui propone la modifica di coordinamento in precedenza preannunciata, nel senso di sopprimere il riferimento alle parole «nei casi di cui al secondo comma».

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso su di esso parere favorevole, il subemendamento 2.1000/100 posto in votazione è quindi approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 2.1000 come modificato, il quale risulta approvato.

Sono quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla Commissione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato, come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente D'ASCOLA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 16, è anticipato al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1627, 984**

Art. 2.

2.1000/1

MUSSINI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire l'alea con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:».

Conseguentemente, dopo il primo comma, inserire il seguente: «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.».

2.1000/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire l'alea con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:».

Conseguentemente, sostituire il settimo comma con il seguente: «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le pene di cui al presente articolo si applicano anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.».

2.1000/3

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, alla lettera b), sopprimere le parole «o dalla polizia giudiziaria».

2.1000/4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sostituire le parole: «La pena è diminuita dalla metà ai due terzi» con le seguenti: «La pena è diminuita da un terzo alla metà».

2.1000/5

GIOVANARDI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375» quarto comma, dopo le parole: «inquinamento processuale» sopprimere le seguenti: «e depistaggio».

2.1000/6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il sesto comma con il seguente: «La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2.1000/7

MUSSINI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, sopprimere le parole: «alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma:».

2.1000/100

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, dopo le parole «tre anni» sopprimere le seguenti: «nei casi di cui al secondo comma».

2.1000/8

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 375», dopo il settimo comma, inserire il seguente: «La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.».

2.1000/9

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «la rubrica è sostituita dalla seguente: Frode processuale in procedimento civile o amministrativo e» e sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al medesimo emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, al capoverso «Art. 384-ter», al primo comma, dopo le parole: «i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372» inserire la seguente: «, 374».

2.1000/10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

2.1000/11

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 4, capoverso «Art. 383-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni», le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» con le seguenti: «da otto a venti anni».

2.1000/12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «375».

2.1000/13

GIOVANARDI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, capoverso «Art. 375», sopprimere nella rubrica le parole: «e depistaggio».

2.1000/14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, capoverso «Art. 384-ter», secondo comma, sostituire le parole: «La pena è diminuita dalla metà ai due terzi» con le seguenti: «La pena è diminuita da un terzo alla metà».

2.1000/15

GIOVANARDI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, capoverso «Art. 384-ter» secondo comma, dopo le parole: «inquinamento processuale» sopprimere le seguenti: «e depistaggio».

2.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2. – 1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 375. – (*Frode in processo penale e depistaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima"».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: «Frode processuale in procedimento civile o amministrativo» e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma.»

«Art. 2-bis. - 1. Dopo l'articolo 384-bis. del codice penale è inserito il seguente: "Art. 384-ter. - (*Circostanze aggravanti speciali*) – Se i fatti di cui al 371-bis, 372 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori."».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – *Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 28 aprile.

Il presidente LATORRE, dopo aver riepilogato l'iter del provvedimento, informa la Commissione che, alla scadenza del termine (fissato per lo scorso 29 aprile, alle ore 12), risultano presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato), dando lettura, altresì, dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), e bilancio (non ostativo sulla proposta 2.1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti).

Rilevando, altresì, che nessuno intende intervenire in sede di illustrazione, propone di dare per illustrate le proposte, cedendo contestualmente la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per i rispettivi pareri.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 a firma del relatore e contrario sui restanti emendamenti.

In particolare, per quanto attiene alla proposta 01.1 la contrarietà origina dal fatto che essa comporterebbe, qualora attuata, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, mentre, relativamente alla proposta 2.0.1, la contrarietà è giustificata dalle sperequazioni che essa introdurrebbe tra il personale ad ordinamento militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, considerate le rispettive discipline sullo stato giuridico.

Il relatore ASTORRE (PD) esprime un avviso conforme a quello del rappresentante del Governo.

Si apre un dibattito.

Il senatore COMPAGNONE (AL-A (MpA)) invita la Commissione a considerare l'eventualità di estendere perlomeno il beneficio al personale facente parte della categoria della riserva.

Anche ad avviso del senatore ALICATA (FI-PdL XVII) il provvedimento rischierebbe di applicarsi solo ad una fascia di personale a riposo assai avanzata d'età e quindi ristretta.

Domanda inoltre ulteriori delucidazioni in ordine alla contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.0.1.

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) rileva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno mira a sanare una problematica introdotta da recenti interventi normativi. Tuttavia, allo stesso tempo, l'articolato definito in sede referente sembra trovare applicazione ad una fascia di beneficiari eccessivamente ristretta e di età avanzata.

Un eventuale ampliamento della categoria dei beneficiari potrebbe allora rivelarsi opportuno nonché fattibile (a patto di trovare nel Governo un atteggiamento improntato ad elasticità), conferendo, inoltre, particolare valenza al ricorso alla sede deliberante.

Il presidente LATORRE osserva incidentalmente che l'articolato definito al termine dell'esame in sede referente (ed assunto a base dei presenti lavori) era già, a sua volta, frutto di un dibattito ponderato.

In ogni caso, nulla osta a che la Commissione valuti ulteriori modifiche al testo: tuttavia, sarebbe da evitare, a suo avviso, un'eccessiva ulteriore dilatazione dell'*iter* del provvedimento.

Il relatore ASTORRE (PD) concorda con quanto poc'anzi osservato dal Presidente, rammentando, altresì, che il testo all'esame della Commissione rappresenta il punto di arrivo di un complicato *iter* che riprende, altresì, i lavori della scorsa legislatura. Un'eccessiva dilatazione dei tempi di

esame –tenuto conto del fatto che sul testo dovrà pronunciarsi, in seconda lettura, anche l'altro ramo del Parlamento- sarebbe sicuramente non opportuna.

Conclude riservandosi ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito.

Il presidente LATORRE acconsente alla richiesta del senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) di trasformare, alla luce dei pareri contrari della Commissione bilancio e del Governo, l'emendamento 2.0.2 in ordine del giorno.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira perciò l'emendamento 2.0.2 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1581/1/4, pubblicato in allegato, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.

I senatori COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*), Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), PEGORER (*PD*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1581/1/4.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda se l'estensione dell'ambito del provvedimento non produca l'effetto di favorire indebitamente parte del personale, che si troverebbe a beneficiare di una promozione senza essere giudicato dalle competenti commissioni di avanzamento.

Domanda inoltre delucidazioni sui fondamenti normativi dell'ordine del giorno poc'anzi presentato dal senatore Gualdani.

Il sottosegretario ROSSI, dopo aver dato conto innanzitutto conto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente per i transiti dall'ausiliaria alla riserva e dalla riserva al congedo assoluto, precisa che dall'applicazione integrale del disegno di legge al personale della Polizia di Stato potrebbero originare delle sperequazioni in quanto l'istituto del congedo ivi previsto non è assimilabile a quello del congedo assoluto previsto dall'ordinamento militare. Per applicare la disciplina in maniera coerente sia al personale ad ordinamento militare che a quello della Polizia di Stato sarebbe allora necessario fare riferimento ad un limite temporale di cinque anni, coincidente con la scadenza del periodo dell'ausiliaria.

Osserva inoltre che l'applicazione del provvedimento non darebbe assolutamente luogo a indebiti avanzamenti di grado.

Conclude preannunciando un possibile avviso favorevole del Governo sull'ordine del giorno G/1581/1/4.

Il relatore ASTORRE (*PD*) esprime avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1581/1/4.

Preso atto delle risultanze del dibattito ed osservando che, qualora i pareri delle Commissioni consultate tardassero a pervenire o rilevassero criticità, la Commissione potrebbe comunque già procedere all'approvazione del testo attualmente assunto a base dei lavori, presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 2.0.100 (pubblicati in allegato), auspicando che le

Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimersi in tempi rapidi sulle predette proposte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE apprezzate le circostanze, rileva che non residua uno spazio di tempo sufficiente per effettuare l'audizione del direttore generale dell'Associazione «Medici senza frontiere», prevista al secondo punto dell'ordine del giorno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani.

Propone quindi di rinviare lo svolgimento della predetta procedura informativa ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581**

G/1581/1/4

GUALDANI, COMPAGNONE, LUCIANO ROSSI, PEGORER

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, a favore di altre pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che presentino carenze di organico.

Art. 1.

01.1

BONFRISCO, TARQUINIO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 10 gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di

cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, al comma 1, sostituire le parole «collocati in congedo assoluto» con le seguenti: «decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado»;

Conseguentemente:

1) *al comma 1, capoverso "art. 1084-ter":*

– *alla lettera a), sostituire le parole «siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le seguenti: «decorso cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento»;*

– *alla lettera b), dopo le parole «titolo onorifico», inserire le seguenti: «nè delle promozioni dagli articolo 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084 del presente codice»;*

2) *al comma 1, sostituire il capoverso «art. 1084-quater» con il seguente:*

«Art. 1084-quater. – (Decorrenza) – 1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-bis, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-ter conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter.»;

3) *al comma 1, capoverso "Art. 1084-sexies":*

– *al comma 1:*

– *sostituire le parole «1084-bis e 1084-ter» con le seguenti: «1084-bis, comma 2, o 1084-ter»;*

– dopo le parole «della presente disposizione» *inserire le seguenti*:«ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter»;

– sopprimere il comma 2;

4) *al comma 2, sostituire le parole* «Il Ministro della difesa provvede» *con le seguenti*:«I Ministeri interessati provvedono».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la parola «assoluto».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente:

"CAPO VII-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO

Art. 46-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 46-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 46-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 46-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 46-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 46-*sexies*.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 46-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

"CAPO VI-*bis*.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Art. 41-*bis*.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la perma-

nenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 41-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 41-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 41-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 41-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 41-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 41-*sexies*.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 18-*bis*.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 18-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 18-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 18-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 18-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 18-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 18-*sexies*.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.0.2

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.2-*bis*.

(Disposizioni relative ai soggetti collocati in aspettativa per riduzione di quadri)

1. Gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che all'entrata in vigore della presente legge risultano collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono essere impiegati, senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, presso le pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presentano al 31 marzo 2016 carenze di organico».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente:

"CAPO VII-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO

Art. 46-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 46-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 46-*quater*.

(*Decorrenza*)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-*ter*, consegue la promozione di cui all'articolo 46-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 46-*ter*.

Art. 46-*quinquies*.

(*Effetti*)

1. La promozione di cui all'articolo 46-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 46-*sexies*.

(*Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento*)

1. La promozione di cui all'articolo 46-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 46-*ter*. Il Ministro cui è inoltrata

la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

"CAPO VI-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-
SCIENTIFICA O TECNICA

Art. 41-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 41-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 41-*quater*.

(*Decorrenza*)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-*ter*, consegue la promozione di cui all'articolo 41-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 41-*ter*.

Art. 41-*quinquies*.

(*Effetti*)

1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 41-*sexies*.

(*Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento*)

1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 41-*ter*. Il Ministro

dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 18-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Art. 18-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 18-*quater*.

(*Decorrenza*)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*ter*, consegue la promozione di cui all'articolo 18-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 18-*ter*.

Art. 18-*quinqüies*.

(*Effetti*)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Art. 18-*sexies*.

(*Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento*)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18-*ter*. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria**574^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 1.0.600 [già 1.0.200 (testo 2)] comporta maggiori oneri in quanto prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa.

In merito all'emendamento 2.200 (testo 2), occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.200/100, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5 e 2.0.4000/104.

Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103 e 2.0.4000/105.

Occorre altresì valutare le proposte 1.0.2 (testo 2)/100, 1.0.100/6 e 1.0.5/100.

Sull'emendamento 1.0.5, in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: «*b-bis*) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: »nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.«. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) fa presente che qualora il Governo intendesse porre la questione di fiducia sul provvedimento con un maxiemendamento diretto a recepire il testo della Commissione di merito, segnala l'opportunità che la Commissione sia chiamata ad esaminarlo per le necessarie verifiche dei profili di copertura.

Il presidente TONINI, concordando in linea di principio con la richiesta del senatore D'Alì, ricorda che nell'eventualità prospettata la decisione circa l'esame del maxiemendamento spetterà comunque al Presidente del Senato.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità dell'emendamento 1.0.600, che prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del ministero della difesa. Analogamente, presenta problemi di copertura l'emendamento 2.200 (testo 2), che utilizza risorse destinate dalla legge di bilancio in vigore ad operazioni di riqualificazione urbana. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 1.0.200/100 e 1.0.200/101, identici a proposte già esaminate dalla Commissione e su cui si era espressa negativamente. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento 2.0.13 (testo 2)/102 che, da un lato, sopprime una clausola di salvaguardia di cui la Commissione aveva chiesto l'inserimento e, dall'altro, prevede un onere di 1 milione di euro senza che, in assenza di una relazione tecnica, si abbia la certezza di tale quantificazione, considerato che, in precedenza, la Commissione aveva escluso la presenza di oneri.

Il senatore URAS (*Misto*) rileva come la proposta 2.0.13 (testo 2)/102 dà copertura all'emendamento 2.0.13 (testo 2), che consente di attivare le scuole di specializzazione in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Pertanto, se il subemendamento non ottiene il nulla osta da parte della Commissione, non si vede come possa essere valutata positivamente l'originaria proposta 2.0.13 (testo 2). Segnala, peraltro, come in materia siano state ingiustamente penalizzate le comunità isolate in quanto prive di regioni contermini.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ipotizza di condizionare il nulla osta alla proposta 2.0.13 (testo 2)/102 all'apposizione di una condizione che preveda un tetto di 1 milione di euro, proposta che il rappresentante del GOVERNO non ritiene condivisibile dal momento che si renderebbe necessaria, in tal caso, la riscrittura dell'intero subemendamento. In relazione al subemendamento 2.0.200/100, ritiene, invece, che non vi siano profili problematici in quanto per la copertura dell'onere, quantificato in 8 milioni di euro, viene utilizzato un fondo sufficientemente capiente. Sugli emendamenti 2.0.4000/2 e 2.0.4000/5, che intervengono sulla norma riguardante l'ISEE, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che permetta di quantificarne gli oneri. Quanto alla proposta 2.0.4000/104, propone l'espressione di un parere non ostativo dal momento che questa si limita ad esplicitare una fattispecie già prevista nell'emendamento originario. Concorda sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per consentire la corretta quantificazione degli oneri in merito alle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103 e 2.0.4000/105. Esprime parere contrario sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100 che determinano maggiori oneri. Viceversa, ritiene privo di profili problematici l'emendamento 1.0.100/6, che pur dimezzando il Fondo esigenze indifferibili presenta tuttavia le necessarie risorse. Concorda, infine, sull'opportunità di apporre una idonea condizione all'emendamento 1.0.5 conformemente al parere precedentemente reso e a quanto indicato dal relatore.

Alla luce del dibattito intercorso, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.600 (già 1.0.200 (testo 2)), 2.200 (testo 2), 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5, 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103, 2.0.4000/105, 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100. Sull'emendamento 1.0.5 in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: "*b-bis*) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica positivamente verificata che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI fa presente che, in previsione dell'esame da parte dei due rami del Parlamento dei disegni di legge di riforma della legge n. 196 del 2009 per la riforma del bilancio, che la Camera dei deputati esaminerà in prima lettura, nonché prima dell'avvio del disegno di legge n. 2344, già assegnato alla Commissione, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, sarà svolta un'indagine conoscitiva congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, volta ad acquisire elementi preliminari all'esame dei due provvedimenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo irrisultantemente sul parere espresso ieri dalla Commissione sull'emendamento

18.202 (testo 2), relativo al disegno di legge 2228-A (Legge europea 2015), riguardante i lavoratori marittimi, esprime le proprie perplessità scusandosi di non averle manifestate nella seduta in cui il parere è stato espresso. Ad una più attenta riflessione, infatti, ritiene che la nota tecnica approntata dalla Ragioneria generale dello Stato non abbia affrontato adeguatamente le problematiche legate ad un eventuale cambio di bandiera da parte degli armatori, circostanza su cui la Commissione aveva ampiamente dibattuto. Ritiene che l'apposizione della clausola di salvaguardia, condizione a cui la Commissione ha sottoposto il proprio parere non ostativo, non sia tecnicamente corretta, in quanto utilizzabile solo in presenza di oneri incerti sia nell'*an* che nel *quantum*. Infatti, ancorché l'emendamento in questione contenesse una delega, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prevede, al primo periodo, che anche i disegni di legge di delega debbano avere la copertura qualora rechino oneri. Poiché la nota tecnica sembra non aver valutato correttamente i profili di copertura dell'emendamento, ritiene fosse più idonea l'espressione, da parte della Commissione, di un parere difforme rispetto a quello indicato della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, premettendo che ritiene suo impegno imprescindibile difendere le prerogative della Commissione, soprattutto riguardo al rispetto rigoroso dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce la correttezza della scelta compiuta ieri. Fa presente, infatti, che l'emendamento, essendo stato riformulato, appunto, sotto forma di delega al Governo, obbligherà l'Esecutivo a reperire le risorse, incerte appunto sia nell'*an* che nel *quantum*, prima o contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità. Tale scelta è stata, peraltro, operata dalla Commissione in numerosi altri casi.

La seduta termina alle ore 16,20.

Plenaria

575^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299

Il presidente TONINI informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2299, in materia di funzionalità del sistema scolastico e ricerca, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Segnala altresì che il maxiemendamento è accompagnato dalla Relazione tecnica verificata positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato in cui sono segnalati gli oneri e i mezzi di copertura del provvedimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede conferma che l'emendamento 1.900 contenga esclusivamente le modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE conferma, sulla scorta di un attento esame, che non vi sono disposizioni al di fuori di quelle approvate dalla Commissione e che sono state recepite tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio durante l'*iter* del disegno di legge.

Il senatore URAS (*Misto*), richiamando l'intervento svolto nella precedente seduta, stigmatizza la discriminazione volutamente perpetrata ai danni del sistema universitario della Regione Sardegna.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito.

La seduta termina alle ore 18,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

257^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) integra l'intervento svolto nella seduta di ieri, rilevando innanzitutto che l'articolo 4 reca misure di accelerazione della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 limita la facoltà di opposizione all'esecuzione del pignoramento; la lettera *c*) disciplina la vendita a mezzo di commissario, ponendo precisi limiti di tempo per l'operazione, che deve andare a buon fine entro il terzo tentativo; la lettera *d*) consente al giudice dell'esecuzione ampie facoltà al fine della liberazione dei beni oggetto di esecuzione forzata; la lettera *e*) stabilisce il ricorso obbligatorio a modalità telematiche per la vendita dei beni immobili pignorati; ai sensi della lettera *h*) il giudice può, successivamente al terzo tentativo di vendita andato deserto, diminuire il prezzo fino al limite della metà; la lettera *i*) specifica che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare

distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.

L'articolo 5 disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni pignorati; ai fini del recupero o della cessione dei crediti il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni in materia di ricerca dei beni.

L'articolo 6 modifica la legge fallimentare con la finalità di velocizzare le procedure. In particolare viene introdotta la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori.

Sugli articoli successivi riferisce il presidente Mauro Maria MARINO (PD), il quale osserva in primo luogo che l'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.; a fronte del trasferimento delle azioni è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600 mila euro, pari al loro valore nominare. In relazione alla correlata questione del Fondo Atlante, nota la recente presa di posizione della Commissione europea, secondo la quale è sintomatico della sussistenza di un caso di aiuto di Stato la modalità operativa di un fondo piuttosto che la provenienza pubblica delle relative risorse.

L'articolo 8 definisce le nozioni di: investitore, banca in liquidazione, nuova banca, Fondo di solidarietà, Fondo interbancario di tutela dei depositi, prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato.

L'articolo 9 in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario stabilisce che gli investitori proprietari di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo nell'anno 2015 inferiore a 35 mila euro che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entro il 12 giugno 2014 possono richiedere un indennizzo pari all'80 per cento del corrispettivo pagato, al netto degli oneri e delle spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

In alternativa è possibile l'attivazione della procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016; la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale.

L'articolo 10 interviene sui commi 856 e 857 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016: viene eliminato il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà ed è portato al 30 giugno 2016 il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal citato comma 857.

L'articolo 11 modifica la vigente disciplina delle DTA (*deferred tax assets*: imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compati-

bilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. Le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti di imposta possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone. L'opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016, è irrevocabile e comporta il pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

L'articolo 12 introduce una deroga per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

L'articolo 13 prevede che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute dal provvedimento siano coperti mediante il ricorso al fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento.

In considerazione della rilevanza dei profili tecnico-giuridici del decreto-legge n. 59 il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) suggerisce di sollecitare il parere della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE condivide la posizione del senatore Carraro e fa presente di avere già avviato la necessaria interlocuzione con la Presidenza della 2^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

358^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

indi della Vice Presidente

Eva LONGO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,55.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (n. COM (2015) 586 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 definitivo) (n. 97)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario (COM (2015) 586 def.) sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 97, e conclusione. Approvazione di una risoluzione *Doc. XVIII*, n. 130)

Prosegue l'esame dell'Atto comunitario (COM (2015) 586 def.) sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone la congiunzione dell'esame dell'atto comunitario (COM (2015) 586 def.) con l'esame dell'Atto comunitario n. 97.

La Commissione conviene.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) riferisce brevemente sull'Atto comunitario n. 97 che costituisce un documento di carattere programmatico della Commissione europea che inserisce la proposta del sistema di assicurazione dei depositi all'interno del più ampio contesto dell'Unione bancaria. Ritiene pertanto opportuno concludere l'esame in fase ascendente dell'Atto comunitario (COM (2015) 586 def.) ricomprendendo anche tale documento. Illustra quindi analiticamente la proposta di risoluzione, pubblicata in allegata al resoconto.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide le considerazioni di carattere generale della risoluzione, ma esprime la preoccupazione che la netta esclusione di interventi in materia di esposizione delle banche verso titoli del debito sovrano, contrapposta alla volontà della Germania di tenere indissolubilmente legate le misure di mutualizzazione e quelle di rafforzamento patrimoniale, rischi di compromettere l'esito di un dialogo che invece appare necessario: non si può escludere, infatti, che la ponderazione del rischio dei titoli di Stato, alla luce delle esperienze passate, possa riproporsi in futuro.

A giudizio del presidente Mauro Maria MARINO il valore della proposta della risoluzione consiste nel segnalare la posizione del Senato alle autorità comunitarie e al Governo italiano, cui spetta il compito di fare sintesi tra le varie posizioni.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritiene che la prima osservazione contenuta nella proposta di risoluzione sia generica rispetto alla tutela dei depositanti.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritiene che il senatore Vacciano, pur in un'ottica non condivisibile, abbia correttamente colto il carattere squisitamente politico della posizione espressa. Tuttavia per tener conto delle osservazioni avanzate modifica l'incipit della terza condizione in modo da evitare che essa sia interpretata come una chiusura definitiva sulla ponderazione del rischio dei titoli di Stato, ferma restando la posizione espressa. Modifica poi la proposta in relazione alle osservazioni del senatore Sciascia.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare il presidente Mauro Maria MARINO pone ai voti la proposta, come da ultimo modificata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Dopo aver ricordato che lo scorso aprile il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio, il relatore SUSTA (*PD*) fa presente che lo schema di decreto in esame è finalizzato a recepire la direttiva 2014/56/UE che modifica alcune definizioni rilevanti contenute nella normativa previgente: in primo luogo, tra le modifiche introdotte vi è la definizione di «revisione legale dei conti» al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente, purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale.

Viene modificata parzialmente anche la procedura per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, contemplando, in alternativa al superamento della prova attitudinale, già previsto dalla previgente direttiva revisione, un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La direttiva 2014/56/UE introduce il concetto di «scetticismo professionale»: un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.

Per quanto attiene alle regole sull'indipendenza, la direttiva contiene, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla previgente

normativa ed estende detto requisito al revisore legale o società di revisione, nonché a qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione.

Dopo aver dato conto analiticamente delle disposizioni della direttiva passa quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo n. 295, notando che tra le principali novità apportate vi è l'introduzione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio che, seppure espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 (ai quali si applica attualmente un regime più rigoroso), si ritiene comunque mantenere assoggettati ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico.

Sono inoltre individuati con maggiore precisione i principi di revisione internazionali (ISA), del principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e degli altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Segnala il mancato recepimento dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/56/UE, secondo la quale «l'autorità competente può affidare a professionisti del settore lo svolgimento di compiti specifici e può inoltre essere assistita da esperti qualora ciò si riveli fondamentale per l'adeguato espletamento delle sue funzioni. In tali casi, né i professionisti né gli esperti partecipano ai processi decisionali dell'autorità competente.» La direttiva afferma altresì, nel considerando 21: «È opportuno che le autorità competenti siano dotate di poteri sufficienti per svolgere i relativi compiti in modo efficace. Esse, inoltre, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti».

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che disciplina la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale, circoscrivendone l'oggetto alla deontologia e allo scetticismo professionale.

Dopo aver dato conto degli articoli 11 e 12 sottolinea che l'articolo 13 introduce gli articoli da 10-*bis* a 10-*quinqüies* nel decreto legislativo n. 39 del 2010, al fine di precisare le modalità di svolgimento della revisione legale. In particolare, l'articolo 10-*ter* reca le modalità di organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 56 del 2014. Sono inoltre previste norme in tema di organizzazione interna per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare eventuali rischi per l'indipendenza dei revisori o delle società di revisione. Viene previsto che i revisori si dotino di un sistema di controllo interno della qualità, allo scopo di consentire che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; l'adeguatezza e l'efficacia di tale sistema è annualmente valutata. Sono altresì previste forme di organizzazione interna volte a fronteggiare e documentare eventuali incidenti e a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. L'articolo 10-*quinqüies* contiene le disposizioni specifiche per la revisione legale del bilancio consolidato e la responsabilità del revisore, che è piena per quanto riguarda la

relazione di revisione e la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno. Viene altresì disciplinato l'intervento e la collaborazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri e di paesi terzi in relazione al flusso di informazioni scaturenti dalla revisione del gruppo e del bilancio consolidato.

L'articolo 14 dello schema di decreto modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in tema di principi di revisione internazionali. Resta ferma la previsione secondo cui la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali che dovranno essere adottati dalla Commissione UE, ma si precisa tuttavia che, con riferimento al periodo transitorio, devono utilizzarsi principi di revisione elaborati tenendo conto dei principi di revisione internazionali. Si riserva comunque al MEF (sentita la Consob) la facoltà di adottare procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, anche in vigenza dei principi adottati dalla Commissione UE, conformemente alla deroga consentita dalle norme UE.

L'articolo 16 introduce il comma *2-bis* nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ai sensi del quale viene vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti lo scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale. Qualora prevista, viene comminata la sanzione della nullità ed inefficacia.

Con le modifiche all'articolo 17 sono adeguati alle nuove norme UE i requisiti di indipendenza richiesti per la revisione legale degli enti di interesse pubblico. Viene anzitutto espunto il divieto di rinnovo o conferimento dell'incarico di revisione per il triennio successivo (tre esercizi) alla cessazione del precedente incarico (comma 1), mentre viene innalzato da due a tre esercizi il divieto di svolgere l'incarico di responsabile chiave della revisione oltre i sette esercizi sociali. Inoltre, si chiarisce che le sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 500.000 euro, irrogate dalla Consob) si applicano non solo nel caso di violazione delle norme nazionali in tema di indipendenza dei revisori di un ente di interesse pubblico, ma anche per la violazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo n. 537 del 2014, rispettivamente concernenti i corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di espungere il comma 7 del medesimo articolo 17, in quanto il suo contenuto è già riportato nell'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto in esame.

Le modifiche apportate all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di relazione di trasparenza, attribuiscono alla Consob la facoltà di richiedere integrazioni alla relazione di trasparenza in conformità alla normativa regolamentare appositamente emanata. La relazione di trasparenza è infatti direttamente disciplinata dalle norme – immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale – di cui all'articolo 13 del regolamento UE 537/2014.

Con le modifiche all'articolo 19 si interviene sulla normativa relativa al comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico. In particolare, in luogo di attribuire al comitato solo funzioni di vigilanza.

L'articolo 20 apporta modifiche al Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernenti la vigilanza del MEF, cui spetta, fermi restando gli attuali compiti concernenti l'abilitazione, la tenuta del registro dei revisori e la loro formazione, è attribuita anche l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione, la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte dei soggetti che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti a regime intermedio, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Le modifiche all'articolo 23 prevedono specifiche forme di collaborazione tra la Consob e il MEF per l'assolvimento dei compiti di vigilanza, anche attraverso protocolli di intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. La formulazione dell'articolo 23 novellato non appare peraltro coerente con la disciplina di cui allo schema di decreto che non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli enti sottoposti a regime intermedio, ma piuttosto riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti: la collaborazione e l'invio degli elenchi sono infatti funzionali all'identificazione dei revisori la cui vigilanza è di competenza della Consob (revisori di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio) e, per differenza, dei revisori per i quali la vigilanza è di competenza del MEF (tutti gli altri).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore PETROCELLI (M5S) il quale ritiene che sarebbe stata giustificata l'assegnazione in sede referente del provvedimento in esame alle Commissioni riunite 2^a e 6^a in considerazione della natura dei contenuti normativi del decreto-legge n. 59. È peraltro auspicabile, in subordine, che senatori membri della Commissione giustizia contribuiscano ai lavori della Commissione Finanze e tesoro, consentendole di giovare delle loro specifiche competenze tecniche.

La presidente Eva LONGO fa presente che la questione di competenza, ove sollevata dalla Commissione giustizia, è rimessa alla decisione del Presidente del Senato e che fino ad allora non emergono condizioni ostative al seguito dell'esame. È sempre ammessa la partecipazione dei senatori alle sedute di Commissioni diverse da quelle di appartenenza.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), in riferimento al comma 5 dell'articolo 48-*bis*, inserito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 nel decreto legislativo n. 385 del 1993, giudica comprensibile che venga considerato inadempimento il mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili. Ritene invece eccessivamente rigorosa l'analogha previsione riferita al mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiore al periodo mensile.

Soffermandosi sull'articolo 11, le cui disposizioni rispondono alla necessità di superare i rilievi della Commissione europea riguardo alla materia degli aiuti di Stato, valuta eccessiva l'entità del canone determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, finalizzato alla trasformazione in credito di imposta delle DTA.

La senatrice GUERRA (*PD*) considera preferibile l'assegnazione del disegno di legge in titolo, in quanto Commissione di merito, alla sola 6^a Commissione. La Commissione stessa è risultata del resto più volte anche esclusa dall'esame di disegni di legge contenenti numerose disposizioni tributarie. In presenza di profili di competenza rilevanti di altre Commissioni è possibile e auspicabile valorizzare adeguatamente lo strumento del parere reso alla Commissione di merito. Nel caso specifico del disegno di legge in esame propone di valutare l'opportunità di richiedere approfondimenti specifici alla Commissione giustizia, nonché di favorire la partecipazione all'esame in sede referente di componenti di tale Commissione per mezzo di una programmazione mirata dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 586 DEFINITIVO, SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ, E SULL'ATTO COMUNITARIO N. 97

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto comunitario in titolo,

premessò che,

la crisi economica e finanziaria ha prodotto significativi effetti negativi sui bilanci delle banche, come testimoniato dall'aumento delle sofferenze causato dalla crescita delle insolvenze;

per porre fine alla crisi dei sistemi bancari la Commissione europea ha avviato nel 2012 il processo di costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri: il sistema unico di vigilanza, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari;

allo stato attuale, il progetto dell'Unione bancaria vede realizzati i primi due e la proposta di regolamento in esame realizza concretamente il terzo elemento;

il completamento dell'Unione bancaria costituisce un importante obiettivo da perseguire sia per rafforzare la stabilità finanziaria dell'Unione economica e monetaria sia per ripristinare la fiducia dei risparmiatori e dei clienti nel settore bancario, attraverso la piena consapevolezza delle misure combinate finalizzate alla condivisione e alla riduzione del rischio.

Rilevato che,

il codice per l'Unione bancaria è costituito, al livello della disciplina comunitaria, dalla direttiva CRD IV e dal Regolamento correlato CRR, dalla direttiva BRRD e dalla direttiva SGD. La direttiva CRD IV definisce i requisiti prudenziali che aumentano la capacità delle banche di assorbire gli *shock* economici e finanziari rafforzando la qualità e la quantità del capitale, mentre le altre intervengono in tema di vigilanza della BCE sulle banche di maggiori dimensioni e sistemiche e del meccanismo di risoluzione unico e di gestione armonizzata delle crisi degli enti creditizi;

la direttiva per il risanamento e la risoluzione delle banche, in vigore dal 1° gennaio 2016 negli ordinamenti nazionali, ha lo scopo di tutelare sostanzialmente i contribuenti attraverso una gestione più tempe-

stiva e ordinata delle crisi bancarie evitando l'utilizzo di risorse pubbliche per i salvataggi bancari;

la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ha armonizzato la copertura, ha potenziato le modalità di finanziamento e abbreviato i termini per i pagamenti dei rimborsi dei depositi;

un sistema europeo di assicurazione dei depositi costituisce un importante pilastro per garantire che la fiducia dei depositanti sia ugualmente solida in tutta l'Unione. In assenza di un sistema comune di assicurazione dei depositi per l'Unione bancaria i titolari dei depositi rimangono vulnerabili a forti *shock* locali che potrebbero mettere in seria difficoltà il sistema di garanzia dei depositi;

la proposta legislativa di un sistema europeo di assicurazione dei depositi – peraltro non disgiunta da uno sforzo parallelo per ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario – rappresenta l'elemento di chiusura del sistema;

la proposta definisce un chiaro percorso verso un sistema unico europeo di assicurazione dei depositi, che parte da un sistema di riassicurazione e procede, attraverso il progressivo aumento della quota di finanziamenti forniti a livello europeo nella fase di coassicurazione, verso un sistema in cui l'intero finanziamento dell'assicurazione dei depositi proviene da un fondo europeo di assicurazione dei depositi stessi;

la comunicazione della Commissione europea *Verso il completamento dell'Unione bancaria* attribuisce alla realizzazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) lo scopo di superare le disarmonie e il disallineamento ancora esistenti tra i sistemi di garanzia dei depositi nazionali;

la proposta di rendere obbligatoria la reciproca assunzione e concessione di prestiti tra sistemi nazionali di garanzia dei depositi non è stata accettata.

Tenuto conto che

l'EDIS, che si baserà sul sistema esistente, costituito da sistemi nazionali di garanzia dei depositi istituiti conformemente alle norme europee, ha come obiettivo sia la riduzione della vulnerabilità dei titolari di depositi bancari di fronte a *shock* locali di grande portata sia l'attenuazione ulteriore del legame tra le banche e i loro emittenti sovrani nazionali. Esso si applica pertanto a tutti i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

l'EDIS ha, inoltre, lo scopo prioritario di rafforzare la fiducia dei titolari dei depositi indipendentemente dalla sede della banca rispetto ai Paesi dell'Unione;

la vigilanza può essere efficace e significativa solamente se viene creato un adeguato sistema di assicurazione dei depositi (considerando n. 12 della proposta di direttiva);

per la piena operatività dell'EDIS sono previste tre fasi: nella prima fase, di riassicurazione, l'EDIS fornirà fino al 2020 finanziamenti

limitati e coprirà una quota limitata della perdita di un SGD partecipante. Nella seconda fase, di coassicurazione, dal 2020 al 2024, si introduce un sistema a mutualizzazione progressiva, con un conseguente maggiore grado di condivisione dei rischi. La terza fase, a partire dal 2024, assicurerà integralmente gli SGD nazionali;

il principio di mutualizzazione dei rischi, pertanto, costituisce l'architrave della struttura europea di assicurazione dei depositi. Tuttavia, va segnalato che l'Unione bancaria attualmente non si fonda su condizioni di parità per i titolari dei depositi e per le banche che intendono ampliare la loro clientela. Inoltre la differenza tra i sistemi nazionali di garanzia contribuisce alla frammentazione del mercato compromettendone la capacità;

la proposta della Commissione europea appare pienamente adeguata a costruire nel tempo un volume di risorse tali da creare uno strumento essenziale per il sistema dell'Unione bancaria;

appare pienamente condivisibile il considerando n. 16 laddove si afferma che ogni sostegno finanziario destinato a rimborsare i depositanti rafforza la stabilità finanziaria non solo nello Stato membro partecipante interessato, ma anche negli altri Stati membri;

la Commissione ritiene che la tutela dei cittadini europei in quanto contribuenti non possa sempre prevalere sulla tutela dei cittadini in quanto risparmiatori;

che l'EDIS dovrebbe trasformarsi progressivamente da un sistema di riassicurazione ad un sistema di coassicurazione totalmente comune (considerando n. 17);

sottolineato infine che il contributo di ogni banca sarà comunque calcolato in base al grado di rischio della banca stessa, e che quindi i costi di attivazione del fondo gravano *in primis* sui soggetti meno solidi;

i citati interventi suggeriscono di non intervenire sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso emittenti sovrani e criteri di calcolo dell'indice di rischio dei titoli pubblici detenuti anche dalle banche né di porre limiti alla detenzione degli stessi.

Preso atto che

nel percorso di realizzazione dell'Unione Bancaria e di superamento dello stato di crisi dei sistemi bancari, l'Italia ha svolto un ruolo determinante, concorrendo anche al risanamento di sistemi bancari di altri paesi europei mediante interventi effettuati a valere sull'ESM al cui finanziamento ha concorso per una quota pari al 17,7 per cento del totale;

l'Italia, a fine 2015, ha recepito la direttiva sul risanamento e la risoluzione sulle banche (BRRD) la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e ha ratificato l'accordo intergovernativo sul fondo di risoluzione unico e che quindi sono pienamente in vigore le norme che costituiscono il contesto innovativo e complesso dei primi due pilastri dell'Unione bancaria;

il sistema bancario italiano, a seguito del recepimento di tali direttive e dall'adozione di recenti interventi sul settore bancario, si sta gradatamente rafforzando e che tale processo si consoliderà nei prossimi mesi grazie alle seguenti misure a carattere permanente: aggregazioni e fusioni tra banche di diversa tipologia (cooperative e società per azioni), nascita della *holding* tra banche di credito cooperativo, riduzione dei tempi di deducibilità delle perdite su crediti, riduzione dei tempi di recupero dei crediti deteriorati, attivazione di un veicolo privato di acquisto dei crediti deteriorati, garanzia dello Stato sulle tranche *senior* dei crediti cartolarizzati, aumenti di capitale garantiti da risorse private, applicazione dei principi di risoluzione e gestione della crisi per banche a carattere regionale; ristrutturazione del modello gestionale e incremento dell'informatizzazione dei servizi bancari e di investimento.

Valutato che

la rapida approvazione dell'impianto complessivo della proposta in esame costituisce lo stadio finale e necessario per il completamento dell'Unione bancaria e per dare stabilità al sistema bancario europeo;

il conseguente recepimento nell'ordinamento italiano del terzo pilastro dell'Unione bancaria rappresenta un passo fondamentale da perseguire per garantire la fiducia dei depositanti nel nostro sistema bancario.

Tutto ciò considerato,

la Commissione esprime un parere favorevole con le seguenti condizioni:

definire con certezza le risorse necessarie a carico di ciascun soggetto aderente per la fase di avvio del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e per garantirne l'immediata operatività secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento;

realizzare nei tempi previsti la costituzione delle risorse dell'EDIS, definendo anno per anno gli oneri a carico degli aderenti, nella consapevolezza, comunque, che il sistema bancario italiano, per tenere conto dei vincoli sugli aiuti di Stato, è già impegnato nel reperire risorse a sostegno delle banche in risoluzione, nonché a definire un processo di cessione dei crediti deteriorati;

escludere *a priori* qualsiasi legame tra la realizzazione dell'EDIS e interventi di modifica dei criteri di calcolo del rischio dei titoli pubblici detenuti dalle banche ovvero fissare limiti alla loro detenzione, poiché un intervento su tale materia, costringendo le banche a ridurre in maniera disordinata e brusca l'esposizione in titoli di Stato, determinerebbe turbolenze e instabilità nei mercati;

e con le seguenti osservazioni di carattere generale:

valutare la possibilità, in presenza di significative crisi sistemiche anche a carattere locale, di poter attivare, al fine di salvaguardare i depositanti, il sistema europeo di assicurazione dei depositi per contribuire ad un'azione di risoluzione;

che in ambito europeo si tenga conto, qualora emerga la necessità di contribuire ad eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Paesi, degli impegni già assunti e sostenuti dall'Italia nel partecipare al risanamento dei sistemi bancari di altri Paesi europei.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 586 DEFINI-
TIVO, SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ, E SULL'ATTO COMUNITARIO N. 97
(Doc. XVIII, n. 130)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto comunitario in titolo,

premessò che,

la crisi economica e finanziaria ha prodotto significativi effetti negativi sui bilanci delle banche, come testimoniato dall'aumento delle sofferenze causato dalla crescita delle insolvenze;

per porre fine alla crisi dei sistemi bancari la Commissione europea ha avviato nel 2012 il processo di costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri: il sistema unico di vigilanza, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari;

allo stato attuale, il progetto dell'Unione bancaria vede realizzati i primi due e la proposta di regolamento in esame realizza concretamente il terzo elemento;

il completamento dell'Unione bancaria costituisce un importante obiettivo da perseguire sia per rafforzare la stabilità finanziaria dell'Unione economica e monetaria sia per ripristinare la fiducia dei risparmiatori e dei clienti nel settore bancario, attraverso la piena consapevolezza delle misure combinate finalizzate alla condivisione e alla riduzione del rischio.

Rilevato che,

il codice per l'Unione bancaria è costituito, al livello della disciplina comunitaria, dalla direttiva CRD IV e dal Regolamento correlato CRR, dalla direttiva BRRD e dalla direttiva SGD. La direttiva CRD IV definisce i requisiti prudenziali che aumentano la capacità delle banche di assorbire gli *shock* economici e finanziari rafforzando la qualità e la quantità del capitale, mentre le altre intervengono in tema di vigilanza della BCE sulle banche di maggiori dimensioni e sistemiche e del meccanismo di risoluzione unico e di gestione armonizzata delle crisi degli enti creditizi;

la direttiva per il risanamento e la risoluzione delle banche, in vigore dal 1° gennaio 2016 negli ordinamenti nazionali, ha lo scopo di tutelare sostanzialmente i contribuenti attraverso una gestione più tempe-

stiva e ordinata delle crisi bancarie evitando l'utilizzo di risorse pubbliche per i salvataggi bancari;

la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ha armonizzato la copertura, ha potenziato le modalità di finanziamento e abbreviato i termini per i pagamenti dei rimborsi dei depositi;

un sistema europeo di assicurazione dei depositi costituisce un importante pilastro per garantire che la fiducia dei depositanti sia ugualmente solida in tutta l'Unione. In assenza di un sistema comune di assicurazione dei depositi per l'Unione bancaria i titolari dei depositi rimangono vulnerabili a forti *shock* locali che potrebbero mettere in seria difficoltà il sistema di garanzia dei depositi;

la proposta legislativa di un sistema europeo di assicurazione dei depositi – peraltro non disgiunta da uno sforzo parallelo per ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario – rappresenta l'elemento di chiusura del sistema;

la proposta definisce un chiaro percorso verso un sistema unico europeo di assicurazione dei depositi, che parte da un sistema di riassicurazione e procede, attraverso il progressivo aumento della quota di finanziamenti forniti a livello europeo nella fase di coassicurazione, verso un sistema in cui l'intero finanziamento dell'assicurazione dei depositi proviene da un fondo europeo di assicurazione dei depositi stessi;

la comunicazione della Commissione europea *Verso il completamento dell'Unione bancaria* attribuisce alla realizzazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) lo scopo di superare le disarmonie e il disallineamento ancora esistenti tra i sistemi di garanzia dei depositi nazionali;

la proposta di rendere obbligatoria la reciproca assunzione e concessione di prestiti tra sistemi nazionali di garanzia dei depositi non è stata accettata.

Tenuto conto che

l'EDIS, che si baserà sul sistema esistente, costituito da sistemi nazionali di garanzia dei depositi istituiti conformemente alle norme europee, ha come obiettivo sia la riduzione della vulnerabilità dei titolari di depositi bancari di fronte a *shock* locali di grande portata sia l'attenuazione ulteriore del legame tra le banche e i loro emittenti sovrani nazionali. Esso si applica pertanto a tutti i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

l'EDIS ha, inoltre, lo scopo prioritario di rafforzare la fiducia dei titolari dei depositi indipendentemente dalla sede della banca rispetto ai Paesi dell'Unione;

la vigilanza può essere efficace e significativa solamente se viene creato un adeguato sistema di assicurazione dei depositi (considerando n. 12 della proposta di direttiva);

per la piena operatività dell'EDIS sono previste tre fasi: nella prima fase, di riassicurazione, l'EDIS fornirà fino al 2020 finanziamenti

limitati e coprirà una quota limitata della perdita di un SGD partecipante. Nella seconda fase, di coassicurazione, dal 2020 al 2024, si introduce un sistema a mutualizzazione progressiva, con un conseguente maggiore grado di condivisione dei rischi. La terza fase, a partire dal 2024, assicurerà integralmente gli SGD nazionali;

il principio di mutualizzazione dei rischi, pertanto, costituisce l'architettura della struttura europea di assicurazione dei depositi. Tuttavia, va segnalato che l'Unione bancaria attualmente non si fonda su condizioni di parità per i titolari dei depositi e per le banche che intendono ampliare la loro clientela. Inoltre la differenza tra i sistemi nazionali di garanzia contribuisce alla frammentazione del mercato compromettendone la capacità;

la proposta della Commissione europea appare pienamente adeguata a costruire nel tempo un volume di risorse tali da creare uno strumento essenziale per il sistema dell'Unione bancaria;

appare pienamente condivisibile il considerando n. 16 laddove si afferma che ogni sostegno finanziario destinato a rimborsare i depositanti rafforza la stabilità finanziaria non solo nello Stato membro partecipante interessato, ma anche negli altri Stati membri;

la Commissione ritiene che la tutela dei cittadini europei in quanto contribuenti non possa sempre prevalere sulla tutela dei cittadini in quanto risparmiatori;

che l'EDIS dovrebbe trasformarsi progressivamente da un sistema di riassicurazione ad un sistema di coassicurazione totalmente comune (considerando n. 17);

sottolineato infine che il contributo di ogni banca sarà comunque calcolato in base al grado di rischio della banca stessa, e che quindi i costi di attivazione del fondo gravano *in primis* sui soggetti meno solidi;

i citati interventi suggeriscono di non intervenire sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso emittenti sovrani e criteri di calcolo dell'indice di rischio dei titoli pubblici detenuti anche dalle banche né di porre limiti alla detenzione degli stessi.

Preso atto che

nel percorso di realizzazione dell'Unione Bancaria e di superamento dello stato di crisi dei sistemi bancari, l'Italia ha svolto un ruolo determinante, concorrendo anche al risanamento di sistemi bancari di altri paesi europei mediante interventi effettuati a valere sull'ESM al cui finanziamento ha concorso per una quota pari al 17,7 per cento del totale;

l'Italia, a fine 2015, ha recepito la direttiva sul risanamento e la risoluzione sulle banche (BRRD) la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e ha ratificato l'accordo intergovernativo sul fondo di risoluzione unico e che quindi sono pienamente in vigore le norme che costituiscono il contesto innovativo e complesso dei primi due pilastri dell'Unione bancaria;

il sistema bancario italiano, a seguito del recepimento di tali direttive e dall'adozione di recenti interventi sul settore bancario, si sta gradatamente rafforzando e che tale processo si consoliderà nei prossimi mesi

grazie alle seguenti misure a carattere permanente: aggregazioni e fusioni tra banche di diversa tipologia (cooperative e società per azioni), nascita della *holding* tra banche di credito cooperativo, riduzione dei tempi di deducibilità delle perdite su crediti, riduzione dei tempi di recupero dei crediti deteriorati, attivazione di un veicolo privato di acquisto dei crediti deteriorati, garanzia dello Stato sulle tranche *senior* dei crediti cartolarizzati, aumenti di capitale garantiti da risorse private, applicazione dei principi di risoluzione e gestione della crisi per banche a carattere regionale; ristrutturazione del modello gestionale e incremento dell'informatizzazione dei servizi bancari e di investimento.

Valutato che

la rapida approvazione dell'impianto complessivo della proposta in esame costituisce lo stadio finale e necessario per il completamento dell'Unione bancaria e per dare stabilità al sistema bancario europeo;

il conseguente recepimento nell'ordinamento italiano del terzo pilastro dell'Unione bancaria rappresenta un passo fondamentale da perseguire per garantire la fiducia dei depositanti nel nostro sistema bancario.

Tutto ciò considerato,

la Commissione esprime un parere favorevole con le seguenti condizioni:

definire con certezza le risorse necessarie a carico di ciascun soggetto aderente per la fase di avvio del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e per garantirne l'immediata operatività secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento;

realizzare nei tempi previsti la costituzione delle risorse dell'EDIS, definendo anno per anno gli oneri a carico degli aderenti, nella consapevolezza, comunque, che il sistema bancario italiano è già impegnato nel reperire risorse a sostegno delle banche in risoluzione, nonché a definire un processo di cessione dei crediti deteriorati;

non vincolare la realizzazione dell'EDIS ad interventi di modifica dei criteri di calcolo del rischio dei titoli pubblici detenuti dalle banche ovvero fissare limiti alla loro detenzione, poiché un intervento su tale materia, costringendo le banche a ridurre in maniera disordinata e brusca l'esposizione in titoli di Stato, determinerebbe turbolenze e instabilità nei mercati;

e con le seguenti osservazioni di carattere generale:

valutare la possibilità, in presenza di significative crisi sistemiche anche a carattere locale, di poter attivare il sistema europeo di assicurazione dei depositi per contribuire ad un'azione di soluzione delle crisi bancarie;

che in ambito europeo si tenga conto, qualora emerga la necessità di contribuire ad eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Paesi, degli impegni già assunti e sostenuti dall'Italia nel partecipare al risanamento dei sistemi bancari di altri Paesi europei.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, era iniziata l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

In sede di articolo 24, la senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra il 24.8, che amplia la concessione dei contributi selettivi anche alle imprese emergenti, e il 24.10 che destina i contributi selettivi anche ad opere particolari volte a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale. Dà altresì conto del 24.16, che include anche le piccole e medie imprese nella disciplina prevista dall'articolo, nonché del 24.21, che mira a consentire

contributi selettivi indirizzati alla produzione di film documentari per favorirne l'uso didattico nelle scuole. Dà infine per illustrato il 24.22.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 24.11, richiamando quanto già affermato in sede di illustrazione delle proposte emendative all'articolo 3. Illustra altresì il 24.20 che reca alcune precisazioni circa la *post*-produzione e l'adeguamento tecnico affinché sia garantita la qualità.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 24 si danno per illustrati.

In sede di articolo 25, la senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 25.2, volto a promuovere la cultura dell'integrazione, e il 25.5, che menziona nuovamente il progetto «Cinema senza barriere», già richiamato ieri.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si sofferma sul 25.4 che riguarda la destinazione di una percentuale del Fondo per il cinema a vantaggio della scuola, proprio per incentivare collaborazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 25, nonché le proposte emendative all'articolo 26 si danno per illustrati.

In sede di articolo 27, la relatrice DI GIORGI (*PD*) espone i contenuti del 27.0.1, vertente sulla sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 27.0.2 concernente un finanziamento straordinario per diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva nelle scuole, attraverso fondi aggiuntivi. Fa presente poi che il 27.0.3 mira a sostenere l'opera audiovisiva in tutte le sue fasi, garantendo anche una *post*-produzione di qualità.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 27 si danno per illustrati.

In sede di articolo 28, la relatrice DI GIORGI (*PD*) dà conto del 28.0.1 che istituisce un ufficio di conciliazione con il compito di dare soluzione alle controversie sulle clausole contrattuali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 28 si danno per illustrati.

In sede di articolo 29, la relatrice DI GIORGI (*PD*) si sofferma sul 29.1 relativo al pubblico registro cinematografico che, così come disciplinato, rappresenta a suo avviso una innovazione forte anche nell'ottica di garantire la massima trasparenza.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 29 si danno per illustrati.

In sede di articolo 30, la relatrice DI GIORGI (*PD*) segnala l'esigenza di modificare la rubrica, come prevede l'emendamento 30.1, per esplicitare meglio le finalità contenute nell'articolo.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 30 si danno per illustrati.

In sede di articolo 30, la relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra il 31.0.1 recante una delega su questioni relative al lavoro, che recepisce alcune richieste poste, in sede di audizione, dalle organizzazioni sindacali e di categoria.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 31 nonché le proposte emendative presentate all'articolo 33 si danno per illustrati.

In sede di articolo 34, la relatrice DI GIORGI (*PD*) dà conto della proposta di stralcio S34.1, che risulta collegata anche all'emendamento 1.1 a prima firma del presidente Marcucci. Ricorda a tal proposito che, attraverso tale proposta di stralcio, si intende dare autonoma rilevanza alle disposizioni inerenti lo spettacolo dal vivo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 34.3 che recupera i contenuti di un disegno di legge inerente l'attività circense e l'utilizzo di animali. Considerato quanto prevede il disegno di legge n. 2287 sul tema, si augura che – anche qualora dovesse essere approvata la proposta di stralcio – venga affrontata la questione della progressiva riduzione dell'impiego di animali.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 34.8, che collega il percorso formativo scolastico e le professionalità del settore.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dà conto del 34.0.1, ricordando il percorso compiuto dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulla musica. In proposito, reputa necessario trarre frutto da quella esperienza per intervenire a livello legislativo in maniera più articolata e puntuale.

Il PRESIDENTE fa presente che la eventuale approvazione della proposta di stralcio comporta delle conseguenze di carattere procedurale sugli emendamenti relativi all'articolo stralciato.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 34 nonché la proposta emendativa all'articolo 36 si danno per illustrati.

In sede di articolo 37, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto del 37.1 che, eliminando le norme transitorie, mira a rendere più stringente la necessità di emanare i decreti attuativi, evitando così il rischio di una mancata attuazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, accogliendo le richieste di alcuni Gruppi, propone di fissare a venerdì 13 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice già presentati.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni consultate sugli emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) del relatore, riferiti al testo già approvato in sede referente e assunto a base della discussione. Informa altresì che gli emendamenti 1.100, 1.100 (testo 2), 1.100 (testo 3) e 2.100 (testo 3) risultano ritirati.

Il relatore TOCCI (*PD*) ricorda brevemente l'*iter* di tale disegno di legge, iniziato in sede referente e proseguito, con diverse evoluzioni, in sede deliberante, nella quale è emersa la necessità di rimodulare il testo, dato il superamento della ricorrenza in esso celebrata. Pertanto l'emendamento 1.100 (testo 4) riscrive l'articolo 1, operando anche alcune correzioni di carattere formale nel quadro generale rappresentato dal finanziamento di progetti di studio sulla figura di Giacomo Matteotti. Nel segnalare che per la presentazione di tali progetti si prevede un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò potrà dare maggiore prestigio all'iniziativa, rivolta sia agli studiosi che alle scuole.

Invita dunque a ritirare l'1.1, i cui contenuti di fatto sono già assorbiti dall'1.100 (testo 4). Riformula invece il Tit. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al fine di modificare il titolo del disegno di legge in coerenza con la sua riscrittura. Raccomanda altresì l'approvazione del 2.100 (testo 4), che recepisce le indicazioni della Commissione bilancio, mentre sull'ordine del giorno n. 1 si rimette al Governo.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme al relatore e accoglie poi l'ordine del giorno n. 1.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'emendamento 1.100 (testo 4), sostitutivo dell'articolo 1, con conseguente assorbimento dell'1.1.

La Commissione approva altresì, all'unanimità, l'emendamento 2.100 (testo 4) l'articolo 2 come emendato, nonché l'emendamento Tit.1 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo assunto a base della discussione, con le modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 14,45.

**ULTERIORE EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1349**

Tit.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 252

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 253

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 254

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 591 (NUOVE TECNOLOGIE
IN AGRICOLTURA)*

Plenaria**181^a Seduta***Presidenza del Presidente*

FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 15.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra la proposta di regolamento comunitario in titolo che interviene a modificare il regolamento (CE) n. 1069/2009 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) e il regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari).

Rileva che essa è parte integrante del pacchetto di proposte sull'economia circolare e intende affrontare e dare soluzione alle principali problematiche attualmente esistenti sul mercato, individuate per la prima volta in una valutazione *ex post* del regolamento (CE) n. 2003/2003, relativo ai concimi. Secondo tale valutazione, il regolamento era stato efficace nel conseguire l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo in relazione a una parte importante del mercato dei concimi, ma avrebbe potuto essere più efficace nel promuovere i concimi innovativi e dovrebbe comunque subire alcuni adeguamenti al fine di assicurare una migliore protezione dell'ambiente.

Evidenzia che per quanto concerne i concimi organici, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, la valutazione ha rilevato che né gli operatori economici, né le autorità nazionali hanno ritenuto che il riconoscimento reciproco fosse lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione, in considerazione del fatto che i concimi sono prodotti per i quali le legittime preoccupazioni circa la qualità, l'ambiente e la salute umana possono giustificare regole più severe.

Specifica che la proposta prende le mosse da due motivazioni principali, alle quali corrispondono due obiettivi distinti e complementari.

In primo luogo, i prodotti fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie, conformemente al modello di economia circolare, hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti, mentre pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel regolamento sui concimi in vigore sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica, secondo un modello di economia lineare. In altre parole, dall'ambito di applicazione del regolamento è escluso circa il 50 per cento dei concimi attualmente sul mercato, e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi all'economia circolare rimangono non armonizzati e svantaggiati, sotto il profilo concorrenziale, rispetto a quelli prodotti rispettando un modello di economia lineare, e spesso dipendenti da materie prima di importazione, come la fosforite. Infine, evidenzia che per quanto concerne i concimi innovativi, ossia i nuovi concimi inorganici ottenuti da materie prime primarie, la procedura di omologazione è lunga e non riesce a tenere il passo con il ciclo di innovazione nel settore.

Rileva che la proposta di regolamento intende pertanto incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare e mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva.

In secondo luogo, specifica che il regolamento in vigore non è in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque e degli alimenti, provocato dai concimi CE, con particolare riferimento alla presenza di cadmio nei concimi inorganici fosfatici, per la quale, in mancanza di valori limite fissati a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno imposto limiti unilaterali, provocando una frammentazione del mercato anche nei settori già armonizzati.

La proposta di regolamento intende pertanto introdurre limiti armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici, al fine di ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, di contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, e di eliminare l'attuale frammentazione del mercato.

Evidenzia che la proposta abroga il regolamento sui concimi in vigore, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità; essa definisce le condizioni alle quali i concimi prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti di origine animale possono essere esonerati dai controlli previsti dal regolamento n. 1069/2009 e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e circolare liberamente come concimi recanti il marchio CE.

La Commissione europea giudica la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli ostacoli alla libera circolazione dei concimi,

sotto forma di quadri normativi nazionali divergenti, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. La proposta è giudicata altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto una normativa di armonizzazione è più efficace di un sistema di riconoscimento reciproco dei concimi che si è rivelato già in passato estremamente difficoltoso, e fornisce certezza normativa per incentivare gli investimenti su larga scala nell'economia circolare.

Ricorda che la valutazione d'impatto allegata alla proposta analizza cinque opzioni distinte, tra le quali la Commissione europea ha scelto quella dell'adozione di un «nuovo quadro normativo», con procedura di valutazione della conformità diversa a seconda delle categorie di materiali, combinata con la variante dell'armonizzazione facoltativa: strategicamente, tale opzione dovrebbe favorire una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi per i fabbricanti di prodotti fertilizzanti che cercano di accedere a più di un territorio nazionale sul mercato interno, poiché tale accesso non dipenderà più dal riconoscimento reciproco. Al contempo, la proposta eviterà il divieto o la restrizione dell'accesso al mercato per i produttori che non mirano al rispetto delle norme a livello europeo, lasciando aperta la possibilità di accedere ai mercati nazionali a condizione di garantire il rispetto delle eventuali norme nazionali e del riconoscimento reciproco.

Rileva che la proposta consta di sette capi e di 49 articoli, nonché di cinque allegati.

Il capo 1 stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, nonché i principi fondamentali di libera circolazione e commerciabilità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. La disposizione relativa alle prescrizioni sui prodotti (art. 4) fa riferimento agli allegati I e II, che contengono le prescrizioni sostanziali per le categorie finali di prodotti in base alla funzione prevista (all. I), nonché per le categorie di materiali costituenti che possono essere contenute nei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (all. II). Sempre al capo I si fa altresì riferimento all'allegato III, che specifica le prescrizioni relative all'etichettatura.

Il capo 2 stabilisce gli obblighi degli operatori economici che partecipano alla messa a disposizione sul mercato dei fertilizzanti con marcatura CE.

Il capo 3 enuncia il principio generale su cui si basa la conformità dei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (conformità agli allegati I, II e III, riportata in apposita dichiarazione UE) e fa riferimento all'allegato IV, che descrive nei dettagli le procedure di valutazione della conformità applicabili ai prodotti fertilizzanti, in funzione delle categorie dei loro materiali costituenti e delle categorie funzionali di prodotto cui appartengono, e all'allegato V, che definisce la struttura tipo della dichiarazione di conformità.

Il capo 4 stabilisce le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Il capo 5 stabilisce le disposizioni relative alla vigilanza del mercato.

Il capo 6 fissa le condizioni per l'adozione da parte della Commissione degli atti delegati (inserimento negli allegati di ulteriori categorie

di materiali costituenti, onde tenere il passo con il progresso tecnologico che consente di produrre concimi sicuri ed efficaci grazie al recupero di materie prime secondarie).

Il capo 7 stabilisce le disposizioni finali.

Le senatrici BERTUZZI (PD) e GATTI (PD) rappresentano l'importanza e la complessità degli argomenti in discorso, che rendono a loro avviso opportuno un approfondimento conoscitivo.

La relatrice SAGGESE (PD) propone pertanto lo svolgimento di audizioni sull'atto in esame.

La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sull'atto comunitario in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di rappresentanti di Emergency sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura) e di rappresentanti di Greenpeace Italia sull'affare assegnato n. 591 (nuove tecnologie in agricoltura), sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 256

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI rileva come, con la nomina del nuovo Ministro per lo sviluppo economico, volga al termine il periodo di sospensione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Informa la Commissione che egli prenderà contatto con il ministro Calenda, all'inizio della prossima settimana, al fine di valutare le modalità e i tempi per la ripresa dell'esame del disegno di legge in questione e per verificare la sua disponibilità a intervenire in una seduta per illustrare le linee programmatiche del suo Dicastero.

Quanto all'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana, nel ricordare che si è già convenuto nella seduta di ieri di integrare il programma dell'indagine con l'audizione di rappresentanti del Gruppo Arvedi, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere anche l'audizione di rappresentanti degli altri soggetti interessati all'acquisto di Ilva, dei commissari straordinari ed eventualmente di Cassa Depositi e prestiti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

La relatrice VALDINOSI (PD) propone e illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone una integrazione del parere, chiedendo che l'eventuale *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base* stesso.

La relatrice VALDINOSI (PD), accogliendo l'integrazione proposta dal Presidente, presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASTALDI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un superamento in senso negativo dell'Atto Senato 1835, a prima firma della senatrice Di Giorgi, del quale ha recepito solo alcune proposte, ma non anche la cornice e il disegno di insieme, e abbia caratteristiche riformatrici esclusivamente finanziarie, visto che sono venuti meno aspetti prettamente culturali. Inoltre ricorda che misure pur condivisibili vengono demandate a futuri decreti attuativi, che l'ambito di applicazione della legge non è stato ben precisato e che i compiti dello Stato non sono stati sufficientemente definiti. Per tali motivi dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) e il senatore PERRONE (CoR), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il loro voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con raccomandazioni, formulata dalla relatrice, viene posta ai voti e approvata.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di contra-

sto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

In termini generali, il provvedimento mira a garantire, come indicato dalla relazione che lo accompagna, una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, ossia del cosiddetto caporalato.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel codice penale nel 2011, consiste nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori»; l'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale delitto sono previste la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nonché pene accessorie. Inoltre il codice penale individua alcune circostanze che costituiscono «indice di sfruttamento», nonché diverse circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà.

Passando all'esame del testo, segnala che gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'articolo 1 amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà. La norma in questione inserisce il delitto in oggetto tra i reati per i quali è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, tranne che esse appartenano a persona estranea al delitto. La relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante di cui si è detto è definita «secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale».

Illustra poi l'articolo 2, che inserisce il delitto in questione tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Sempre nella materia della confisca interviene l'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che modifica l'inquadramento del delitto in oggetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

L'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta. Il successivo articolo 6 dispone in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa. L'articolo 7 prevede un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Infine, gli articoli 8 e 9 hanno ad oggetto, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative

(2130) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Disposizioni per il contrasto delle false cooperative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai disegni di legge in titolo.

Il relatore ASTORRE (PD) riferisce brevemente sulle audizioni svolte nelle scorse settimane in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ricordando in particolare il generale apprezzamento e le poche, seppur significative, problematiche emerse relativamente ai provvedimenti in esame.

Con l'auspicio che la Commissione possa varare un provvedimento ampiamente condiviso, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di definire, in tempi auspicabilmente molto brevi, un testo per il seguito dell'esame.

Dopo che i senatori Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), PELINO (FI-PdL XVII), CONSIGLIO (LN-Aut), TOMASELLI (PD), PERRONE (CoR) e CASTALDI (M5S) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un Comitato ristretto, la Commissione concorda con la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel Comitato possibilmente entro le ore 17 di domani, giovedì 12 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;

si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;

si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;

con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;

si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;

si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;

con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei, che dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 38 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.200 (testo 3) della relatrice, pubblicati in allegato. Informa che nella seduta pomeridiana di domani la Commissione potrà procedere alla votazione degli emendamenti, qualora la 5^a Commissione faccia pervenire il proprio parere.

Ricorda poi che le proposte emendative a firma della relatrice soddisfano esigenze largamente condivise in Commissione e accolgono le attese e le istanze delle famiglie delle persone disabili.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, vengono date per illustrate tutte le proposte emendative presentate e si passa pertanto all'espressione del parere della relatrice e del rappresentante del Governo sulle stesse.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.100/21.

La relatrice, senatrice PARENTE (*PD*), dopo aver ricostruito sinteticamente il confronto avvenuto in Commissione, sottolinea la necessità di una rapida approvazione del testo, tenuto conto anche della copertura finanziaria presente nella legge di stabilità.

Dopo aver raccomandato l'accoglimento degli emendamenti 1.100 e 1.200 (testo 3), a propria firma, esprime parere favorevole all'emendamento 2.12. Ritira poi l'emendamento 5.100 (testo corretto).

Invita i componenti della Commissione a ritirare i propri emendamenti, subemendamenti ed ordini del giorno, al fine di consentire una celere conclusione dell'*iter* di esame del disegno di legge in titolo, avvertendo che altrimenti il proprio parere sugli stessi sarà di contrarietà.

La sottosegretaria BIONDELLI si conforma al parere espresso dalla relatrice, invitando tuttavia la stessa a una circoscritta modifica dell'emendamento 1.100.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie la richiesta del rappresentante del Governo, riformulando contestualmente l'emendamento 1.100 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ritira gli emendamenti 1.71 e 6.57, a propria firma.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira le proposte emendative 1.68, 1.69, 1.70, 4.53 e 6.15, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla relatrice.

La senatrice FAVERO (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira gli ordini del giorno G/2232/1/11, G/2232/2/11 e G/2232/3/11 e gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.43, 1.47, 1.49, 1.50, 1.54, 2.21, 3.14, 3.17, 4.11, 4.24, 4.42, 4.45, 4.52, 5.3, 6.19, 6.41 e 8.7.

Il senatore LEPRI (*PD*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3.

La senatrice MANASSERO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.29, 2.27, 2.18, 4.8, 4.27, 4.34, 4.54, 6.5, 6.18, 6.23, 6.28, 6.32, 6.51, 6.54 e 6.61.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ritira l'emendamento 1.38.

Il senatore ANGIONI (PD) ritira gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTI-MERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

1.100 (testo corretto)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

1.200 testo 3/1

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al

comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti*: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»;

b) sopprimere i «Conseguentemente».

1.200 testo 3/2

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 3), sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti*: «e la costituzione di *trust* di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario di cui all'articolo 6».

1.200 testo 3/3

SERRA

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti*: «e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al

raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»

b) al primo "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire trust a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

*c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;*

*d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;*

*e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;*

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

*g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;*

*h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;*

*i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;*

l) stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera e), valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

1.200 testo 3/4

PAGLINI

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»

b) al primo "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*). – 1. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identificati in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di

cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma

1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.200 testo 3/5

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), sopprimere il primo "Conseguentemente".

1.200 testo 3/6

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;
- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 3/7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;
- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usu-

fruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200 testo 3/8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle

maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/9

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito, indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3»;

b) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «grave»;

c) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «grave»;

d) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: «grave»;

e) al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3»;

f) al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3»;

g) al capoverso «Conseguentemente all'articolo 9, comma 1», lettera a), sostituire le parole: «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

1.200 testo 3/11

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 della medesima legge » aggiungere le seguenti: «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ''Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità'',».

1.200 testo 3/13

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), capoverso «Art. 6», comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «indichi le attività assistenziali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «escluda forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

1.200 testo 3/15

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;*

2) *alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee, del fiduciario o del gestore».*

1.200 testo 3/17

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/18

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

1.200 testo 3/19

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/20

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

1.200 testo 3/21

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/22

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust».

1.200 testo 3/23

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».

1.200 testo 3/24

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200 testo 3/25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso Art. 6, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.».

1.200 testo 3/26

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/27

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f*) del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

1.200 testo 3/28

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

1.200 testo 3/29

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave come definita dall'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/30

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

1.200 testo 3/31

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a partire dall'anno 2016.».

1.200 testo 3/32

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.

1.200 testo 3/33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente", paragrafo "Art. 6", al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/34

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/35

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/36

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

1.200 testo 3/37

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), dopo il capoverso Art. 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) - 1. L'articolo 2645-ter del codice civile è integrato dal testo seguente: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi degli articoli 1322, secondo comma, e 408 del presente codice, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari, ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915 del presente codice, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

1.200 testo 3/38

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera a)», sostituire le parole: «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con le seguenti: «dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

347^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), anche alla luce degli interventi svolti nel corso del dibattito, propone di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori GAETTI (*M5S*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(647) GIRO ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide

(671) Donatella MATTESINI ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti: rispetto al testo, il parere è favorevole, a condizione di una riformulazione dell'articolo 1, comma 3, concernente le modalità di copertura degli oneri finanziari (condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione); rispetto agli emendamenti, il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti 1.3 e 2.1, sui quali è stato espresso nulla osta.

Fa rilevare che, alla luce del parere di cui ha appena dato atto, la maggior parte delle proposte emendative, ivi comprese diverse di quelle a firma della Relatrice, non potrebbero essere approvate se non andando in contrario avviso rispetto al pronunciamento della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, che sia opportuno un momento di riflessione circa le modalità procedurali più idonee per la prosecuzione dell'*iter*: l'alternativa è tra l'ottemperare integralmente al parere della 5^a Commissione, creando così le condizioni per il trasferimento alla sede deliberante e quindi per licenziare il testo in tempi relativamente brevi, sia pure in una formulazione non pienamente soddisfacente; e il procedere alla conclusione dell'esame in sede referente disattendendo, ove ritenuto necessario, le indicazioni della Commissione bilancio, affidando la decisione finale all'Assemblea.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) chiede al sottosegretario De Filippo di esprimere il punto di vista del Ministero della salute circa i problemi finanziari rilevati dalla Commissione bilancio.

La PRESIDENTE ricorda che in questa sede il sottosegretario De Filippo rappresenta il Governo.

Il sottosegretario DE FILIPPO fa presente che il problema fondamentale è rappresentato dalla incerta quantificazione degli aventi diritto alle provvidenze, in base alle proposte emendative presentate. Saggiunge che le criticità sono principalmente legate all'introduzione nel testo del riferimento al nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco Talidomide e le lesioni o le infermità, quale criterio discretivo aggiuntivo rispetto all'anno di nascita del danneggiato. Ritiene auspicabile poter disporre di un lasso di tempo aggiuntivo per svolgere approfondimenti che consentano di superare le contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime stupore per le ragioni ostative testé rappresentate: ritiene che il bacino dei potenziali aventi titolo alle provvidenze sia comunque assai ristretto, con un impatto finanziario modesto, e che non manchino gli strumenti tecnici per una stima, sia pure di massima, ove vi sia la volontà politica di offrire risposte a persone gravemente danneggiate che non hanno sin qui avuto l'attenzione che meritano da parte dello Stato.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa proprie le considerazioni svolte dalla precedente oratrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) manifesta apprezzamento per la disponibilità e i toni del Sottosegretario ed auspica che, all'esito dei prefigurati approfondimenti, risulti possibile licenziare un provvedimento che non mortifichi le aspettative delle persone danneggiate. Si augura che il Governo non si trincerì dietro le valutazioni della Commissione bilancio e annuncia sin da ora che, nell'impossibilità di approvare emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo, il proprio Gruppo stenterebbe a prestare il proprio assenso ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante.

La PRESIDENTE fa rilevare che la Commissione bilancio ha il dovere di compiere valutazioni sugli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al proprio parere, sulla scorta degli elementi di conoscenza forniti dal Governo.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) esprime stupore per la situazione di stallo venutasi a creare su un provvedimento così sensibile ma concorda con la Presidente circa la valutazione dell'operato della Commissione bilancio. Dopo aver segnalato che la posizione dell'Istituto supe-

riore di sanità, sentito informalmente nel corso dell'istruttoria, non risulta in linea con quella del Ministero della salute, formula l'auspicio che, attraverso un'assunzione di responsabilità politica, sia possibile superare le prospettate criticità di carattere tecnico-finanziario, che altrimenti finirebbero con il prevalere, impedendo di dare risposte doverose alle istanze delle persone danneggiate.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) ritiene poco credibile che vi siano insormontabili difficoltà di ordine tecnico alla individuazione della platea dei potenziali beneficiari delle provvidenze, sottolineando come, in ogni caso, non possa che trattarsi di numeri esigui. È dell'avviso che sia comunque inopportuno deliberare un testo evidentemente lacunoso al solo fine di concludere rapidamente l'*iter* in conformità alle indicazioni della Commissione bilancio. Sarebbe eventualmente preferibile, a suo giudizio, chiamare l'Aula a pronunciarsi su un testo accettabile sul piano etico e politico, sebbene oggetto di valutazioni critiche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) esprime il convincimento che le problematiche siano soprattutto sottese all'introduzione nel testo del riferimento al nesso di causalità, e alla previsione delle relative modalità di accertamento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ribadisce che, essendovene la volontà politica, esistono metodi per stimare, quanto meno all'interno di un determinato *range*, gli effetti dell'ampliamento dell'ambito applicativo.

La relatrice GRANAIOLA (*PD*), dopo aver richiamato le indicazioni a suo tempo fornite dall'Istituto superiore di sanità, esprime l'avviso che non si possa rinunciare ad un equo ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione delle provvidenze, anche al fine di evitare disparità di trattamento che potrebbero esporre la normativa a censure di incostituzionalità.

Segnala che l'emendamento 1.4 a propria firma, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prevede, al fine dell'accertamento del nesso causale, la sottoposizione degli interessati a giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163.

Rimarcata la rilevanza sociale del provvedimento in esame, si riserva di valutare l'opportunità di rassegnare le dimissioni da Relatrice, qualora non dovessero essere sciolti i nodi finanziari che precludono, allo stato, il miglioramento del testo.

La PRESIDENTE rileva che non sembrano sussistere le condizioni per le dimissioni dall'incarico ricevuto, dal momento che l'orientamento che sta emergendo dal dibattito è del tutto in linea con le posizioni delle Relatrice.

La senatrice MATURANI (PD), nel fare proprie le considerazioni svolte dai precedenti oratori, ribadisce che è opportuno svolgere un supplemento di riflessione per superare le problematiche di ordine finanziario, senza che queste ultime possano in ogni caso costituire un ostacolo assoluto alla volontà politica di ampliare, per ragioni di equità, la platea degli aventi titolo alle provvidenze.

La senatrice MATTESINI (PD) rimarca che il numero dei soggetti coinvolti dall'ampliamento dell'ambito applicativo è comunque esiguo e conseguentemente modesti sono gli effetti di aggravio sulle finanze pubbliche. Saggiunge che la rinuncia di fatto al miglioramento di un provvedimento quale quello in esame, sulla scorta di considerazioni di carattere meramente tecnico finanziario, costituirebbe un assai improvvido precedente.

La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara così concluso il dibattito incidentale e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto all'esito delle interlocuzioni politiche propedeutiche al superamento delle prospettate criticità di ordine finanziario.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata in seduta antimeridiana nella giornata di domani, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi (avvio della fase di illustrazione degli emendamenti). Ritiene, per il momento, di mantenere in programma la suddetta seduta, riservandosi di procedere a una sconvocazione in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

225^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI GRAVI ATTI INTIMIDATORI DI CUI È STATO FATTO SEGNO IL SINDACO DI LICATA

Il presidente MARINELLO fa riferimento ai gravi atti intimidatori di cui è stato fatto segno, nei giorni scorsi, il sindaco di Licata, dottor Angelo Cambiano, che aveva annunciato la demolizione delle abitazioni abusive edificate sul territorio comunale, esprimendo viva solidarietà.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 21.0.5, pubblicati in allegato.

Il relatore CALEO (*PD*) ricorda che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti. Tale parere non può tuttavia essere reso poiché manca, nonostante le ripetute sollecitazioni, la relazione tecnica sul disegno di legge da parte della Ragioneria generale dello Stato, necessaria per l'esame degli emendamenti.

Il presidente MARINELLO assicura che inviterà il Ministro per i rapporti con il Parlamento ad accelerare gli adempimenti degli Uffici del Governo.

Il relatore CALEO (*PD*) propone di riformulare l'emendamento 20.0.1 (testo 2) nell'emendamento 20.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato, e presenta l'emendamento 6.1000, pubblicato in allegato, con il quale si pongono limiti temporali più stringenti per l'adozione del regolamento del parco, prevedendo che il Ministero dell'ambiente si esprima entro dodici mesi, decorsi i quali il regolamento viene comunque approvato nel testo proposto dall'ente parco.

Il senatore SOLLO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 20.0.1 (testo 2) e accetta la riformulazione nell'emendamento 20.0.1 (testo 3).

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 6.1000, alle ore 12 di martedì 17 maggio 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO, rilevato che il Ministero dell'ambiente ha manifestato, in più occasioni, scarsa celerità nel rispondere alle interrogazioni in Commissione, invita i Gruppi a trasmettere un elenco delle interrogazioni più urgenti, al fine di dare corso compiuto alle attività di sindacato ispettivo.

Comunica altresì che è pervenuta dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente notizia di un esposto relativo all'area marina protetta di Torre Guaceto. La documentazione è a disposizione dei Commissari presso l'Ufficio di segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULL'INQUINAMENTO IDRICO DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) IN VENETO

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) fa riferimento ai casi di inquinamento da PFAS delle acque potabili in Veneto, proponendo un approfondimento istruttorio per valutare l'opportunità di chiedere un affare assegnato.

La senatrice PUPPATO (PD) rileva che il tema è stato oggetto di indagini della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Andrebbero pertanto evitate sovrapposizioni con le attività già svolte da altre Commissioni.

Il senatore MARTELLI (M5S) fa presente che il tema delle PFAS presenta profili di politica industriale e pertanto l'eventuale affare andrebbe assegnato congiuntamente alla 10^a Commissione permanente.

Il sottosegretario Barbara DEGANI osserva che le problematiche delle PFAS comportano risvolti non esclusivamente ambientali. Manifesta comunque la piena disponibilità di collaborazione del suo Dicastero.

Il presidente MARINELLO, considerato che l'argomento in parola presenta ambiti di interesse della Commissione sanità per i risvolti relativi alla salute, della Commissione industria per i profili relativi alla politica industriale, nonché della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre che della Commissione ambiente per gli aspetti attinenti all'inquinamento ambientale ed alle eventuali attività di bonifica, invita il senatore Dalla Zuanna a far pervenire agli Uffici di segreteria materiale utile per l'eventuale istruttoria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

6.1000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo o formula una controproposta. A seguito della adozione del nuovo testo, nonché della formulazione della controproposta, ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone la proposta definitiva di regolamento all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato ovvero della menzionata controproposta senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'ente parco alcuna proposta di integrazione o modifica, o la Regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è comunque approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono, su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

20.0.1 (testo 3)

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO, SOLLO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

21.0.5/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 21.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.0.5/2

D'ALÌ

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 21-bis» al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni di protezione ambientale presenti nelle regioni interessate sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, sulla base delle esclusive finalità di tutela ambientale, garantite sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni».

21.0.5/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno sette regioni, sono individuate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di finalità riconducibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività svolta».

21.0.5/4

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno cinque regioni, sono individuate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di finalità riconducibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività svolta».

21.0.5/5

D'ALÌ

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni» con le seguenti: «presenti nelle regioni interessate».

21.0.5/6

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «sette regioni».

21.0.5/7

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «cinque regioni».

21.0.5/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 21.0.5, al comma 1, lettera b), capoverso «1» primo periodo sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

21.0.5/9

PICCOLI

All'emendamento 21.0.5, capoverso «Art. 21-bis», lettera b), comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

21.0.5/10

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «tre regioni».

21.0.5/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sopprimere la parola: «preminenti».

21.0.5/12

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 1, sopprimere e parole: «negli ultimi cinque anni».

21.0.5/13

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

21.0.5/14

ARRIGONI

All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

21.0.5/15

ARRIGONI

All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere la parola: «anche».

21.0.5/16

ARRIGONI

All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni» con le seguenti: «ai sensi della normativa vigente».

21.0.5/17

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 3, sostituire le parole: «disponendola revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti» con le seguenti: «. Ove detti requisiti non siano sussistenti, il Ministero comunica all'associazione interessata le motivazioni dell'accertata inadempienza e dispone una nuova verifica decorsi dodici mesi dalla suddetta comunicazione. In caso di ulteriore inadempienza, dispone la revoca del provvedimento di individuazione».

21.0.5/18

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

21.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. Alla legge 8 agosto 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 12, comma, 1, lettera c) della legge 8 agosto 1986, n. 349, le parole "o presenti in almeno cinque regioni" sono soppresse;

b) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - *1.* – Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono alla individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque alla emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito della emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque re-

gioni, diponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della persistenza delle condizioni per le quali è stata compiuta l'individuazione del presente articolo».

Plenaria

226^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste (n. 574)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice PUPPATO (PD), dopo aver dato conto dell'approfondito lavoro istruttorio svolto, illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DEGANI dichiara di condividere i contenuti degli impegni recati dal dispositivo dello schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Il presidente MARINELLO ricorda che martedì 17 maggio 2016 alle ore 11, avrà luogo, presso la sala Nassirya di Palazzo Madama, la Conferenza di presentazione dei risultati della consultazione pubblica sull'economia circolare, a conclusione di un'approfondita attività istruttorio della Commissione su questo importante dossier comunitario.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 12 maggio 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 574

La 13^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

l’impianto della Siderurgica Triestina S.r.l. è situato nella zona a sud-est rispetto della città di Trieste. Tale impianto è su terreno costiero in parte insistente su terreni di proprietà della società e in parte appartenente al demanio marittimo. Per quanto riguarda l’area demaniale è in corso il procedimento di concessione a Siderurgica Triestina S.r.l. da parte dell’autorità portuale. In tale zona ricadono alcuni impianti della cokeria e la macchina per la colata della ghisa in pani;

l’area produttiva interessata dallo stabilimento ricade secondo il piano regolatore adottato, in parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale (D1) e in parte in zona adibita ad attività portuali industriali (L1). Vi sono poi terreni con altra finalità urbanistica, che pur non ospitando impianti ricadono nel perimetro dell’insediamento. Lo stabilimento e l’intera area fanno parte di un S.I.N. Nello stabilimento vi lavorano 485 dipendenti dei quali 383 operai che lavorano su tre turni da 8 ore ciascuno;

l’industria siderurgica a ciclo integrale consta di due distinti settori integrati ed interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Il comparto siderurgico a ciclo integrale è composto fondamentalmente dalla cokeria, dall’impianto di agglomerazione, da due altiforni – di cui uno in funzione – e dalla macchina a colare. Nel comparto siderurgico si produce ghisa solida in pani destinata alla produzione di acciaio, per una capacità massima di produzione in ghisa liquida pari a 520.000 tonnellate annue e pani di ghisa per un massimo di 490.000 tonnellate annue; coke metallurgico, impiegato in larga parte nel ciclo produttivo dello stabilimento, per una capacità massima di 420.000 tonnellate annue; sottoprodotti da ciclo integrale, agglomerati per una capacità massima di 550.000 tonnellate annue; loppa destinata alla commercializzazione presso cementifici per una capacità massima di 150.000 tonnellate annue e il catrame reimpiegato nel ciclo produttivo in altoforno o venduto ad aziende che producono bitumi per una capacità massima di 18.000 tonnellate annue; gas siderurgici da altoforno e cokeria reimpiegati nel ciclo produttivo e in parte ceduti alla centrale elettrica di cogenerazione «Elettra produzione S.r.l.» per una capacità massima di 210.000 tonnellate annue;

il terminal logistico si affaccia sul mare e dispone di una banchina propria, parco minerali e parco fossili. Le attività di ricevimento delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti vengono svolte in autonomia

funzionale rispetto al comparto siderurgico. L'infrastruttura logistica è completata da un raccordo ferroviario e autostradale;

le attività portuali effettuate consistono principalmente in attività di carico e scarico funzionali allo stabilimento produttivo di riferimento, marginalmente di altri stabilimenti del gruppo e ancor più marginalmente per conto terzi. Vengono movimentati materiali di ferro, fossili di carbone, rottami ed altri materiali alla rinfusa;

lo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

l'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante imposte dall'autorità competente, superando il decreto AIA n. 201 del 2008 e l'accordo di programma stipulato con Arvedi della Siderurgica Triestina il 21 novembre 2014;

alla luce delle determinazioni assunte per concedere la recente AIA e alla luce dell'attività ispettiva di ARPA di cui al documento del 7 marzo 2016 si dovrebbe dover desumere un netto miglioramento delle emissioni, dei rumori e degli odori in uscita dallo stabilimento. Ciò non si riscontra tuttavia, quantomeno non nella dimensione attesa, se si tiene conto delle denunce succedutesi nel tempo corredate da documentazione fotografica da cui risultano fuoriuscite visibili dal camino e dalle porte dell'impianto che teoricamente ne dovrebbero essere esenti. Va altresì rilevato che la limitazione nella produzione di ghisa ad un massimo di 34.000 tonnellate annue, vigente fino al completamento degli interventi previsti entro il 2017, non si configura come un provvedimento esaustivo delle numerose e notevoli problematiche riscontrate;

le attività poste sinora in essere dalla ditta Arvedi per la Siderurgica Triestina, con riferimento all'accordo di programma e alla nuova AIA, riguardano principalmente l'avvio degli interventi nella cokeria, secondo le migliori tecniche disponibili (*Best available technique - BAT*), quali il *revamping* completo con l'inserimento di un impianto innovativo che aspira tutte le polveri diffuse della cokeria, la sostituzione dei montanti deformati, il rifacimento completo delle porte di batteria, il ripristino dei refrattari danneggiati, la sostituzione dell'asta spianatrice, l'attivazione di un nuovo punto di immissione e l'automazione delle operazioni di carica nei forni della cokeria con sistema di trattamento dedicato; l'adozione di un piano di manutenzione programmato con una ben minore fuoriuscita di rumori dall'impianto; la captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke; l'adeguamento dell'altezza della torre di spegnimento;

gli interventi realizzati sull'altoforno riguardano il *revamping* completo dell'altoforno con particolare trattamento per la captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato, il rifacimento della bocca di carica, dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il ripristino del suo confinamento. Vi è poi stato il rifacimento della torre di granulazione della loppa;

gli interventi che hanno interessato l'agglomerato sono stati finalizzati alla captazione localizzata in corrispondenza del rompizolle, mentre

per quanto riguarda la logistica è stata realizzata la pavimentazione, il confinamento e la copertura delle aree di messa a parco, la pavimentazione di tutte le strade interne allo stabilimento, nonché l'adozione dei sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico delle navi, compreso il potenziamento dell'irrorazione;

gli interventi che hanno riguardato le acque hanno interessato la captazione e la depurazione delle acque meteoriche, nonché la *capping* per la bonifica delle aree;

in tale contesto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha svolto un ruolo di cerniera tra le istituzioni di livello centrale, il Comune, gli Enti pubblici e l'impresa siderurgica. Un primo accordo di programma prevedeva, già a gennaio del 2014, la riqualificazione produttiva dello stabilimento siderurgico e quella ambientale delle aree interessate. Nel novembre 2014, un nuovo accordo di programma era previsto per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza, grazie all'impiego di fondi comunitari per un totale di circo 82 milioni di euro e la bonifica dell'area inquinata. Tale importo è comprensivo di 26 milioni di euro già destinati alla bonifica dell'area inquinata. L'importo restante è finalizzato alla realizzazione di contenimento degli inquinanti verso il mare e alla definizione dell'area contaminata: 15 milioni di euro sono invece necessari per stipulare il programma-quadro che prevede interventi da realizzare. L'accordo di programma del novembre 2014 prevedeva anche la reindustrializzazione del sito e gli interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), trattandosi di un sito di interesse nazionale. La Regione ha istituito un osservatorio sull'ambiente e sulla salute ed ha svolto specifiche indagini sulla popolazione residente nel raggio di 800 metri dal sito dell'impianto. Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte della Regione ha restituito risultati sotto soglia, anche se la centralina di San Lorenzo ha avuto picchi di rilevazione trovandosi all'interno per perimetro in proprietà dell'azienda;

in occasione dell'audizione del sindaco di Trieste è stato rilevato che la Ferriera rappresenta per la città di Trieste un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari rispetto ai risvolti economici ed occupazionali. Proposito dell'amministrazione comunale è sempre stato quello di coniugare le esigenze ambientali e sanitarie con quelle del lavoro e produttive. L'amministrazione comunale ha realizzato nel maggio del 2012 una prima conferenza sulla salute. Si sono svolti poi incontri periodici per illustrare i dati sulle emissioni e le ordinanze emanate per il loro contenimento. L'amministrazione comunale è altresì consapevole della necessità di un significativo investimento industriale per il miglioramento della situazione ambientale. Tra le iniziative da porre in essere vi è quella del monitoraggio degli odori, avviata insieme all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e all'Università di Trieste. Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di assicurare il benessere, anche quello psicologico, della collettività amministrata, anche attraverso un'approfondita attività informativa che superi la naturale diffidenza rispetto alla realizzazione e continuazione delle attività industriali più pesanti;

la provincia di Trieste ha sottolineato che il ciclo produttivo dell'impianto deve essere ulteriormente migliorato per consentire la riduzione delle emissioni nei termini attesi. Tra gli interventi fondamentali per la riduzione delle emissioni vi è la copertura dei parchi minerari. Già la pavimentazione dell'area industriale per la quasi totalità consente di interrompere l'accumulo di inquinanti del suolo;

nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda sanitaria triestina n. 1 si è constatato l'avvio di diverse indagini sui disturbi respiratori della popolazione pediatrica, che hanno riscontrato criticità particolarmente nei bambini residenti nelle abitazioni più vicine allo stabilimento. Dalla collaborazione con l'Università di Trieste è risultato che periodi di esposizione prolungata a emissioni continue nel tempo e limitate nella quantità costituiscono una determinante più incisiva rispetto ad emissioni incidentali, anche di quantità maggiore, ma di breve periodo. È stata inoltre realizzata una ricerca sul personale ad inizio e fine turno per verificare la presenza di metaboliti nelle urine significativi per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzopirene. I lavoratori che operano in cokeria e nelle zone maggiormente esposte presentavano valori anomali. Non si è tuttavia riusciti a valutare l'impatto sulla popolazione poiché il campione dell'analisi era limitato: solo trentacinque i soggetti che si sono resi disponibili. Le risultanze di tale indagine sono state unite a quelle degli studi sull'amianto e le sindromi asbesto correlate. Nei lavoratori degli stabilimenti siderurgici si evidenzia un incremento delle neoplasie del polmone e della vescica che non viene riscontrato nella popolazione cittadina. Dall'analisi delle polveri precipitate nelle aree contigue a Servola si riscontra un'incidenza di materiali ferrosi significativa e quindi un rischio maggiore poiché tali materiali hanno un significativo contenuto di IPA. L'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha proposto di inserire nell'AIA un apposito monitoraggio sanitario con l'invito a svolgere programmi informativi rivolti alla popolazione sulle condotte da adottare in caso di incidenti;

l'ARPA Friuli ha sottolineato l'esigenza di assicurare il benessere della popolazione interessata. Il rispetto delle soglie limite di emissione rappresenta il primo elemento necessario. L'aumento della produzione ha determinato un incremento delle emissioni inquinanti nel primo trimestre del 2015. Nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili si sono verificati casi di emissione che suscitano viva preoccupazione nella collettività. L'ARPA ha tuttavia riscontrato la realizzazione di taluni interventi. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno, che appare serio, della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di cokeria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. Tali interventi permettono di configurare oggi una situazione migliore rispetto a quella del 2010

anche se si riscontrano aspetti di morbilità sanitaria, quali danni al miocardio e un elevato numero di aborti, che possono essere considerati attinenti alle rilevanze ambientali. Ad avviso dell'Assistenza sanitaria triestina n. 1 occorre intervenire sull'AIA, inserendovi la previsione secondo la quale il monitoraggio delle centrali di rilevazioni delle emissioni deve rimanere pubblico;

l'11 giugno 2015, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha chiesto all'ARPA Friuli-Venezia Giulia di eseguire indagini sui terreni dell'abitato di Servola lungo la direttrice prevalente di ricaduta degli inquinanti e la rilevazione tramite deposimetri collocati nel contesto abitativo del rione della quantità di polveri sottili depositate e la loro composizione compresa la componente di inquinanti assorbiti. Nel luglio 2015 a seguito di una ulteriore circostanziata denuncia, la nota ARPA riportava che «sulla base delle evidenze analitiche riportate nella documentazione si ritiene di attribuire l'origine siderurgica al materiale esaminato, in particolare si segnala la contestuale presenza di elevate concentrazioni di ferro (*omissis*) e la presenza di importanti concentrazioni ponderali di IPA». Rimandando la valutazione sanitaria alla competente autorità l'ARPA precisa che le analisi hanno evidenziato che le particelle ferrose costituiscono il 69 per cento di quelle analizzate con un aspetto tondeggiante caratteristico di materiali sottoposti a trattamenti termici tali da far loro raggiungere il punto di fusione. L'analisi quantitativa evidenzia 157.502mg/kg di ferro e 511nanogrammi/kg di IPA;

già a partire dagli anni '80 sono iniziati i contrasti tra i residenti nel quartiere di Servola-Val Maura e l'azienda siderurgica *ex* Lucchini, tanto che numerosi sono gli studi scientifici e sulla salute umana nonché gli interventi delle istituzioni locali volti a monitorare e determinare le condizioni di salute dei residenti – una popolazione di 12.457 abitanti pari a circa il 6 per cento della popolazione complessiva del comune di Trieste – con l'obiettivo di garantire migliori condizioni di lavoro alle maestranze in azienda o correlate direttamente o indirettamente all'attività siderurgica a ciclo integrato e continuo, nonché a limitare emissioni in atmosfera di gas acri ed irritanti, polveri sottili, benzene, benzopirene ed IPA, rumori e odori molesti, il già consistente inquinamento delle acque e una eccessiva mobilità da e per gli stabilimenti;

le fonti emmissive del SIN di Trieste sono la ferriera, l'inceneritore, il traffico pesante e il traffico marittimo. Ammontano ad alcune centinaia l'anno, mai sotto il numero di 500, le chiamate e gli esposti dei residenti rilevati da parte delle autorità, con la sola importante differenza in riduzione nell'anno 2014 che, va rilevato, è stato l'anno in cui si è sospesa parte dell'attività, è stato imposto dal Comune un limite alla produzione ed è stata posta in amministrazione straordinaria la Lucchini SpA: ad ottobre dello stesso anno, è avvenuto poi il cambio di proprietà;

in modo univoco ed uniforme sono stati rilevati inquinanti aereo-dispersi emessi dall'area industriale di Servola rappresentata dallo stabilimento siderurgico con particolare riferimento a quelli di natura particellare. L'ARPA è stata impegnata, sin dalla sua costituzione, in un monito-

raggio del fenomeno con interventi di rilevamento degli inquinanti sia attraverso attività strumentale con l'insediamento di fino a 7 centraline in zona (Carpineto, San Sabba, Monte San Pantaleone, via Svevo, Pitacco, Rfi e inoltre nella postazione ingresso operai di via San Lorenzo in Selva) sia con sopralluoghi e prelievi contestuali a seguito di segnalazione di privati cittadini;

tra gli inquinanti monitorati vi sono il monossido di carbonio, l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, l'ozono, le polveri PM10, le polveri totali sospese (PTS), gli idrocarburi aromatici BTEX e gli IPA. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla rilevazione di particolato sospeso, ovvero polveri aventi diametro inferiore ai 10 micron, in particolare nella zona ove si registra una elevata densità di popolazione residente (centraline di Carpineto, Pitacco e Svevo). In queste postazioni si sono osservati, dal 2004 al 2013, valori nettamente superiori ai valori della centralina situata in centro urbano in piazza Libertà, presa a riferimento perché inserita nel massimo traffico urbano, seppure entro il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato in 40 micron per metro cubo dal decreto legislativo n. 155 del 2010. La rilevazione però di picchi mensili ha messo spesso in allarme, nel corso degli anni l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 che si è rivolta alla Direzione regionale ambiente, all'ARPA e al sindaco *pro tempore* per segnalare i preoccupanti superamenti di PM10 e benzene, quest'ultimo sicuro cancerogeno;

si sono create pertanto le condizioni per la necessità di un'ulteriore revisione dell'AIA, con ulteriori prescrizioni sugli impianti e la gestione. Nel 2015, si è rilevato un sensibile aumento delle PM10 presso tutte le centraline di controllo. I superamenti di soglia hanno superato, per taluni inquinanti, il limite massimo dei 35 annui ammessi dalla normativa vigente. Il benzopirene raccolto presso la centralina posizionata all'ingresso degli operai di San Lorenzo in Selva ha raggiunto la sua massima consistenza negli anni 2004 e 2005 con 394,9 nanogrammi per metro quadro *die*, rispetto alla media di 40nanogrammi *die* registrata in via Carpineto;

il decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede, per quanto riguarda il benzopirene rilevato nel particolato sospeso, un valore massimo di 1,0 nanogrammo per metro cubo, che non è stato superato nel 2015 nonostante i primi sei mesi siano stati a rischio superamento;

il comune di Trieste e l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina hanno concordato l'effettuazione di un'indagine epidemiologica mirata a rilevare lo stato di salute della popolazione di Servola, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come da definizione dell'OMS, ovvero inteso non come semplice assenza di malattia, ma come complessiva percezione dello stato di salute, di depressione, della valutazione di qualità percepita di vita, di stress, di patologia e di stato economico-sociale. Oltre il fatto di dover assumere abitudini di vita limitanti la propria libertà individuale e familiare (tenere le finestre chiuse in estate per evitare imbrattamenti ed odori, evitare di far giocare i figli in luoghi aperti, essere impediti di coltivare frutta e verdura nel proprio giardino). Tale attività in corso dall'agosto del 2015 in collaborazione con l'Assi-

stenza sanitaria n. 1 triestina, viene integrata da una indagine mirata allo stress ossidativo-cellulare;

gli obiettivi sono quelli di determinare lo stato di salute e le conseguenze dello stress vissuto dalla popolazione attigua al grande stabilimento siderurgico esistente e contermine di una vasta area SIN, rispetto a medesima popolazione di altro ambito a bassa presenza industriale;

nel periodo dicembre 2014 – giugno 2015 l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 con ARPA e tutti gli attori della conferenza dei servizi per il riesame dell'AIA per lo stabilimento di Servola ha prodotto lo studio VIS.PA (valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica amministrazione derivante da un progetto nazionale con capofila l'Emilia Romagna che permette di esprimere pareri in seno alle conferenze di servizi). Questo studio, il primo in Italia condotto per uno stabilimento siderurgico, ha permesso una valutazione sulla scorta delle informazioni utili già disponibili e ha permesso di proporre oltre al piano di monitoraggio e controllo previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 un percorso più esteso e complessivo di monitoraggio e controllo che comprende il piano di monitoraggio ambientale, il *risk assessment*, il piano di monitoraggio sanitario e lo studio sul benessere della popolazione prevedendo, in funzione delle informazioni che si implementeranno, anche la valutazione del danno sanitario;

il comune di Trieste, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 e l'ARPA hanno lavorato in collaborazione, con sistematicità e con forza per fare quanto nelle loro competenze per determinare un migliore stato delle cose nella zona di Servola, numerosi sono gli atti e le azioni promosse per ridimensionare i rischi, monitorare e sanare le situazioni più rilevanti;

le volontà private e pubbliche paiono seriamente rivolte ad un effettivo miglioramento della situazione locale e gli interventi adottati ed adottandi dovrebbero poter permettere una qualità della vita migliore anche ai numerosi residenti. Interessante sarà visionare i risultati dello studio volto a rappresentare il livello di danno psicologico e fisico fin qui maturato a seguito delle problematiche anzidette nella popolazione triestina residente nelle vicinanze del SIN e della ferriera,

impegna il Governo:

a seguire con la massima attenzione il proseguire delle attività di bonifica di cui all'accordo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sottoscritto per il sito di interesse nazionale di Trieste-Servola, garantendo il rispetto del crono programma degli interventi previsto dall'accordo medesimo;

ad acquisire i risultati dei monitoraggi sanitari in corso, particolarmente rilevanti per stabilire eventuali danni e le conseguenze sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini residenti in prossimità dello stabilimento della Ferriera di Servola e delle contigue aree industriali;

a promuovere, sulla scorta dei risultati pervenuti, una più attenta valutazione dei requisiti degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

189^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore MARTINI (*PD*), relatore, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Dopo aver richiamato il parere già reso dalla Commissione sul testo il 27 aprile 2016, illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni riferite agli emendamenti 1.1, 5.0.1, 11.1, 34.3 e a quelli che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in conversione si divide in quattro Capi: il Capo I, con misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II, con misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III, con altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14).

L'articolo 1 disciplina il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, in evidente discontinuità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 2 prevede il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, in osservanza all'istituto giurisprudenziale del c.d. patto marciano. L'articolo 3 istituisce il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi, mentre l'articolo 4 reca disposizioni in materia di espropriazione forzata. L'articolo 5 prevede l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge fallimentare e l'articolo 7 dispone in merito alla Società per la Gestione di Attività.

Il Capo II, sulle misure in favore degli investitori, si apre con l'articolo 8, relativo alle definizioni. L'articolo 9 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE, sul *bail in*). Per essi, ove rispettino determinati requisiti, quali un patrimonio «mobiliare» di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare lordo del reddito ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro, è previsto un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei detti strumenti finanziari. Per chi non rispettasse i requisiti previsti ovvero avesse acquistato oltre la data del 12 giugno 2014, è prevista invece una speciale procedura arbitrale, senza automatismi. L'articolo 10 elimina il limite massimo dei 100 milioni di euro di dotazione del Fondo di solidarietà che era stabilito dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo rimane alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'articolo 96 del testo unico della finanza.

Il Capo III si apre con l'articolo 11, relativo al quadro fiscale concernente le attività per imposte anticipate, mentre l'articolo 12 reca invece disposizioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Il Capo IV (articoli 13 e 14) riguarda la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni.

In riferimento all'articolo 3, che attua l'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848, appare necessaria una celere interconnessione dei registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (considerando n. 76 del regolamento). Appare inoltre necessario garantire le esigenze di tutela dei dati personali delle persone fisiche (considerando n. 77 del regolamento).

In riferimento alle disposizioni sull'indennizzo forfettario attribuito agli investitori nelle obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015, di cui all'articolo 9, si deve far rilevare come il discrimine temporale del 12 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva sul *bail in*, potrebbe essere suscettibile di una attenta valutazione da parte della Commissione di merito. Se il discrimine tra l'indennizzo automatico e forfettario e la procedura arbitrale è collegato alla direttiva sul *bail in*, e quindi volendo considerare che con l'adozione di tale direttiva i singoli investitori sono chiamati a farsi «*carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'ente*» (considerando n. 67 della direttiva), la data del 12 giugno 2014 appare di incerta solidità giuridica, dovendosi preferire – applicando i principi europei sull'efficacia delle direttive, anche in relazione alla tutela dell'affidamento – la data del 1° gennaio 2016 o, al limite, il 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2015 (di recepimento della direttiva sul *bail in*), di poco antecedente al 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (che ha previsto la costituzione degli enti-ponte delle banche in dissesto).

Sempre in riferimento al meccanismo dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 9, come anche affermato dal Commissario Vestager, non appare sussistere il rischio di configurabilità di aiuti di Stato.

L'articolo 11, infine, è suscettibile di superare le critiche della Commissione europea in merito alla legittimità della convertibilità in crediti di imposta delle imposte anticipate relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività materiali. Non risulta, tuttavia, chiaro se il predetto meccanismo sia applicabile anche alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, circostanza che viene esclusa dalla relazione governativa, ma senza menzione nel testo del decreto.

Il presidente CHITI condivide le osservazioni testé formulate dal relatore.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) esprime viva preoccupazione per la gestione poca attenta da parte del Governo dell'impatto dell'entrata in

vigore del meccanismo del *bail in* sugli investitori riguardati dal provvedimento in titolo. Ritiene peraltro necessario svolgere un adeguato approfondimento per potersi esprimere compiutamente in una successiva seduta.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si associa.

Il PRESIDENTE, in considerazione della rilevanza delle tematiche trattate, ritiene opportuno proseguire l'esame nella seduta delle ore 13,00.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, rilevando come la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/35/UE, il cui termine di esercizio scade il 1° maggio 2016, ossia due mesi prima del termine di recepimento del 1° luglio 2016 indicato dalla direttiva. Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 30 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 1° agosto 2016.

La stessa legge di delegazione europea 2014 prevede, all'articolo 16, il criterio specifico di delega volto alla «introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima».

La direttiva 2013/35/UE è finalizzata alla protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese. La direttiva, pertanto, prevede valori limite adeguati e fornisce i datori di lavoro con adeguate informazioni sulla gestione del rischio, rispetto agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza derivanti da normative disarmonizzate tra gli Stati membri.

A seguito dell'adozione della direttiva 2004/40/CE, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato gravi

preoccupazioni sul potenziale impatto che tale direttiva avrebbe procurato sull'utilizzazione delle tecniche mediche di diagnostica per immagini e sullo sviluppo di talune attività industriali, tanto che l'entrata in vigore della normativa del 2004 è stata più volte prorogata, fino a essere poi sostituita dalla direttiva 2013/35/UE.

Nonostante la predetta proroga dell'obbligo di recepimento, l'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/40/CE, con le opportune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, apportate con il decreto legislativo n. 257 del 2007.

Lo schema di decreto legislativo in titolo provvede dunque a dare attuazione alla direttiva 2013/35/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito il predetto decreto legislativo n. 626 del 1994.

Dopo aver rilevato la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/35/UE in recepimento, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede delucidazioni in merito ai valori limite dei campi elettromagnetici, a cui replica la RELATRICE osservando come lo schema di decreto legislativo sia in linea con la direttiva.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli, predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

La 14^a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 27 aprile
2016;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– l'emendamento 1.1, nel sostituire l'articolo 1 del disegno di legge, dà seguito al parere reso sul testo da questa Commissione, in cui si richiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole «*in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione*», le parole «*e dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*».

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo;

– l'emendamento 5.0.1, nel prevedere – anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE – che le emittenti televisive nazionali riservino alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, non appare in linea con l'articolo 17 della detta direttiva, che prevede una tale riserva per le opere europee. L'articolo 18 della direttiva peraltro esclude dalla riserva per le opere europee le trasmissioni televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale;

– l'emendamento 11.1, nella parte in cui impone ai soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online* di rivolgersi a soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana, non appare in linea con i principi europei in materia di libera prestazione di servizi;

– l'emendamento 34.3, in merito alle attività circensi, dovrebbe essere coordinato con quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1739/2005,

che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;

– per quanto riguarda infine gli emendamenti che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati, potendo rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in uno con gli articoli del disegno di legge che prevedono agevolazioni, si dovrebbe procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il decreto legge si divide in quattro Capi: il Capo I, con misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II, con misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III, con altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14);

– l'articolo 1 disciplina il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, che – in evidente discontinuità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano – supera la necessità dello spossessamento per l'atto costitutivo del pegno, nonché la determinatezza dell'oggetto;

– l'articolo 2 prevede il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, in osservanza all'istituto giurisprudenziale del c.d. patto marciano, che si sostanzia in una clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell'importo eccedente l'entità del credito;

– con l'articolo 3 si istituisce il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi;

– l'articolo 4 reca disposizioni in materia di espropriazione forzata;

– l'articolo 5 prevede l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati;

– l'articolo 6 apporta modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, al fine di velocizzare la liquidazione delle garanzie connesse ai crediti bancari;

– l'articolo 7 dispone in merito alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli;

– il Capo II, sulle misure in favore degli investitori, si apre con l'articolo 8, relativo alle definizioni;

– l'articolo 9 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che abbiano acquistato le obbligazioni

subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE, sul *bail in*). Per essi, ove rispettino determinati requisiti, quali un patrimonio «mobiliare» di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare lordo del reddito ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro, è previsto un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei detti strumenti finanziari. Per chi non rispettasse i requisiti previsti ovvero avesse acquistato oltre la data del 12 giugno 2014, è prevista invece una speciale procedura arbitrale, senza automatismi;

– l'articolo 10 elimina il limite massimo dei 100 milioni di euro di dotazione del Fondo di solidarietà che era stabilito dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo rimane alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'articolo 96 del testo unico della finanza;

– il Capo III si apre con l'articolo 11, relativo al quadro fiscale concernente le attività per imposte anticipate;

– l'articolo 12 reca invece disposizioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;

– il Capo IV (articoli 13 e 14) riguarda la copertura finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 3 attua l'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, secondo cui gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Al riguardo, appare necessaria una celere interconnessione dei registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (considerando n. 76 del regolamento). Appare inoltre necessario garantire le esigenze di tutela dei dati personali delle persone fisiche (considerando n. 77 del regolamento);

– in riferimento alle disposizioni sull'indennizzo forfettario attribuito agli investitori nelle obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015, di cui all'articolo 9, si deve far rilevare come il discrimine temporale del 12 giugno 2014, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della direttiva sul *bail in*, potrebbe essere suscettibile di una attenta valutazione da parte della Commissione di merito.

Secondo l'articolo 130 della direttiva 2014/59/UE, infatti, gli Stati membri dovevano recepire la stessa entro il 31 dicembre 2014 e applicare le sue disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Lo Stato italiano, tut-

tavia, ha recepito la direttiva solo con il decreto legislativo n. 180 del 2015, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè il 16 novembre 2015, salvo che per le disposizioni relative al *bail in* (articoli da 48 a 59), applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Secondo i principi del diritto dell'Unione europea, pendente il termine di trasposizione di una direttiva, lo Stato membro si deve astenere dall'adottare disposizioni che possano gravemente compromettere il risultato prescritto. E, dalla scadenza del termine di recepimento, le norme non trasposte che conferiscono diritti ai singoli possono essere fatte valere da questi nei confronti dello Stato; ma lo Stato non può imporre ai singoli gli obblighi previsti dalla direttiva se non dal momento in cui questa è recepita.

Ora, se il discrimine tra l'indennizzo automatico e forfettario e la procedura arbitrale è collegato alla direttiva sul *bail in*, e quindi volendo considerare che con l'adozione di tale direttiva i singoli investitori sono chiamati a farsi «*carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'ente*» (considerando n. 67 della direttiva), la data del 12 giugno 2014 appare di incerta solidità giuridica, dovendosi preferire – applicando i principi europei sull'efficacia delle direttive, anche in relazione alla tutela dell'affidamento – la data del 1° gennaio 2016 o, al limite, il 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2015 (di recepimento della direttiva sul *bail in*), di poco antecedente al 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (che ha previsto la costituzione degli enti-ponte delle banche in dissesto);

– sempre in riferimento al meccanismo dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 9, non appare sussistere il rischio di configurabilità di aiuti di Stato. In primo luogo, il meccanismo dell'indennizzo – come dichiarato anche dal Commissario alla concorrenza Vestager – è stato costruito «sull'assunto che ci sia stata vendita indebita», in tal senso escludendo la configurabilità di aiuti di Stato. Inoltre gli oneri relativi all'indennizzo gravano in capo al Fondo di solidarietà, che è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, quest'ultimo finanziato, a sua volta, con risorse interne al sistema bancario e quindi estranee al bilancio dello Stato.

– l'articolo 11, infine, è suscettibile di superare le critiche della Commissione europea in merito alla legittimità della convertibilità in crediti di imposta delle imposte anticipate relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività materiali, di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge n. 225 del 2010. La normativa in materia di aiuti di Stato appare superabile con la previsione del pagamento di un canone pari all'1,5 per cento della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Non risulta, tuttavia, chiaro se il predetto meccanismo sia applicabile anche alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, circostanza che viene esclusa dalla relazione governativa, ma senza menzione nel testo del decreto.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/35/UE, il cui termine scade due mesi prima della scadenza del 1° luglio 2106 indicata dalla direttiva (1° maggio). Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 30 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 1° agosto 2016;

rilevato, inoltre che la stessa legge di delegazione europea 2014 prevede, all'articolo 16, il criterio specifico di delega volto alla «introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima»;

considerato che la direttiva 2013/35/UE è finalizzata alla protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese. La direttiva, pertanto, prevede valori limite adeguati e fornisce i datori di lavoro con adeguate informazioni sulla gestione del rischio, rispetto agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza derivanti da normative disarmonizzate tra gli Stati membri;

ricordato che a seguito dell'adozione della direttiva 2004/40/CE, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato gravi preoccupazioni sul potenziale impatto che tale direttiva avrebbe procurato sull'utilizzazione delle tecniche mediche di diagnostica per immagini e sullo sviluppo di talune attività industriali, tanto che l'entrata in vigore della normativa del 2004 è stata più volte prorogata, fino a essere poi sostituita dalla direttiva 2013/35/UE;

rilevato che, nonostante la predetta proroga dell'obbligo di recepimento, l'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/40/CE, con le opportune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, apportate con il decreto legislativo n. 257 del 2007;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo provvede a dare attuazione alla direttiva 2013/35/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito il predetto decreto legislativo n. 626 del 1994;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/35/UE in recepimento,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Plenaria**190^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nel constatare l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, pone, quindi, in votazione, previa verifica del numero legale necessario per deliberare, lo schema di parere come predisposto dal relatore, allegato al resoconto odierno.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/56/UE, che, pur non modificando l'impostazione complessiva della precedente direttiva 2006/43/CE, rafforza la disciplina della revisione legale dei conti delle società, sotto i profili della deontologia, indipendenza, armonizzazione, osservanza dei principi di revisione, nonché dell'efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio.

Al termine della sua esposizione, dà conto di una conferenza bozza di osservazioni favorevoli con rilievi per la Commissione di merito.

Con riferimento al capoverso «Art. 17» dell'articolo 18 dello schema di decreto, concernente le norme atte a garantire l'indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico, la Commissione di merito è

invitata a valutare – tenendo conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento – l’opportunità di specificare, ai fini di chiarezza, che l’incarico di revisione, fissato in nove anni per le società di revisione e sette per i revisori, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014, eventualmente attraverso un richiamo esplicito a tale norma del regolamento.

Con riferimento al regime «intermedio» di cui ai capoversi «Art. 19-bis» e «Art. 19-ter» dell’articolo 18 dello schema di decreto, solleva un dubbio di compatibilità con la normativa europea, in quanto per esso è prevista l’applicazione di gran parte degli elementi essenziali – procedurali e sostanziali – dettati dal regolamento UE per la revisione degli enti di interesse pubblico e al contempo l’esclusione dall’applicazione generale del regolamento stesso. Tuttavia, la direttiva e il regolamento non prevedono la possibilità di applicare la disciplina sulla revisione degli enti «di interesse pubblico» alla revisione degli enti «non di interesse pubblico». Piuttosto, la direttiva prevede, agli articoli 39 e 41, la possibilità per gli Stati membri di individuare alcune categorie di enti «di interesse pubblico» (escluse banche, assicurazioni e società quotate) da esentare dall’obbligo di dotarsi del comitato per il controllo interno e per la revisione legale. Tale ultima esenzione è proprio ciò che lo schema di decreto prevede per gli «enti intermedi». Pertanto, la Commissione di merito dovrebbe verificare se gli «enti intermedi» non debbano piuttosto rientrare nel regime generale previsto dal regolamento UE per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, compresa l’applicazione, per esempio, della disciplina sul controllo della qualità della revisione, di cui all’articolo 26 del regolamento.

Con riferimento al capoverso «Art. 22» dell’articolo 20 dello schema di decreto, concernente le competenze e i poteri della CONSOB relativi alla revisione dei conti di enti di interesse pubblico, la relatrice ritiene corretta la scelta di non mantenere la possibilità – attualmente prevista dal decreto vigente – di delegare compiti connessi con l’effettuazione dei controlli della qualità sui revisori ad un altro ente, in quanto il regolamento (UE) n. 537/2014 stabilisce all’articolo 24 che gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di delegare i compiti che devono essere espletati in applicazione del regolamento, ad eccezione di quelli riguardanti, tra l’altro, il sistema di controllo della qualità di cui all’articolo 26 del regolamento.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per le autorità competenti (CONSOB e MEF) di avvalersi di esperti (definiti dal regolamento come «persone che dispongono di competenze specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione»), prevista dal regolamento (UE) n. 537/2014, agli articoli 21, 23 e 26, paragrafo 5, la Commissione di merito dovrebbe accertare l’eventuale necessità di prevedere specifiche norme da inserire nello

schema di decreto, volte a rendere effettiva tale possibilità, tenendo tuttavia conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento. In particolare, occorre verificare se l'applicazione dell'articolo 23, che impone agli Stati membri di provvedere affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari, compreso il potere di «richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini», non richieda l'inserimento nello schema di decreto, di disposizioni specifiche, concernenti anche gli aspetti di copertura finanziaria, che potrebbe utilmente essere individuata nelle risorse proprie della CONSOB, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, conseguentemente, dopo aver verificato la presenza del richiesto numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni illustrata dalla relatrice e allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 12 maggio alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il decreto legge si divide in quattro Capi: il Capo I, con misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II, con misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III, con altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14);

– l'articolo 1 disciplina il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio, che – in evidente discontinuità con i principi dell'ordinamento giuridico italiano – supera la necessità dello spossessamento per l'atto costitutivo del pegno, nonché la determinatezza dell'oggetto;

– l'articolo 2 prevede il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, in osservanza all'istituto giurisprudenziale del c.d. patto marciano, che si sostanzia in una clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell'importo eccedente l'entità del credito;

– con l'articolo 3 si istituisce il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi;

– l'articolo 4 reca disposizioni in materia di espropriazione forzata;

– l'articolo 5 prevede l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati;

– l'articolo 6 apporta modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, al fine di velocizzare la liquidazione delle garanzie connesse ai crediti bancari;

– l'articolo 7 dispone in merito alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli;

– il Capo II, sulle misure in favore degli investitori, si apre con l'articolo 8, relativo alle definizioni;

– l'articolo 9 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che abbiano acquistato le obbligazioni

subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE, sul *bail in*). Per essi, ove rispettino determinati requisiti, quali un patrimonio «mobiliare» di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare lordo del reddito ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro, è previsto un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei detti strumenti finanziari. Per chi non rispettasse i requisiti previsti ovvero avesse acquistato oltre la data del 12 giugno 2014, è prevista invece una speciale procedura arbitrale, senza automatismi;

– l'articolo 10 elimina il limite massimo dei 100 milioni di euro di dotazione del Fondo di solidarietà che era stabilito dalla legge di stabilità 2016. Il Fondo rimane alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'articolo 96 del testo unico della finanza;

– il Capo III si apre con l'articolo 11, relativo al quadro fiscale concernente le attività per imposte anticipate;

– l'articolo 12 reca invece disposizioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;

– il Capo IV (articoli 13 e 14) riguarda la copertura finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 3 attua l'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, secondo cui gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Al riguardo, appare necessaria una celere interconnessione dei registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (considerando n. 76 del regolamento). Appare inoltre necessario garantire le esigenze di tutela dei dati personali delle persone fisiche (considerando n. 77 del regolamento);

– in riferimento alle disposizioni sull'indennizzo forfettario attribuito agli investitori nelle obbligazioni subordinate delle banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015, di cui all'articolo 9, si deve far rilevare come il discrimine temporale del 12 giugno 2014, data di pubblicazione nella

dell'Unione europea della direttiva sul *bail in*, potrebbe essere suscettibile di una attenta valutazione da parte della Commissione di merito.

Secondo l'articolo 130 della direttiva 2014/59/UE, infatti, gli Stati membri dovevano recepire la stessa entro il 31 dicembre 2014 e applicare

le sue disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Lo Stato italiano, tuttavia, ha recepito la direttiva solo con il decreto legislativo n. 180 del 2015, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 16 novembre 2015, salvo che per le disposizioni relative al *bail in* (articoli da 48 a 59), applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Secondo i principi del diritto dell'Unione europea, pendente il termine di trasposizione di una direttiva, lo Stato membro si deve astenere dall'adottare disposizioni che possano gravemente compromettere il risultato prescritto. E, dalla scadenza del termine di recepimento, le norme non trasposte che conferiscono diritti ai singoli possono essere fatte valere da questi nei confronti dello Stato; ma lo Stato non può imporre ai singoli gli obblighi previsti dalla direttiva se non dal momento in cui questa è recepita.

Ora, se il discrimine tra l'indennizzo automatico e forfettario e la procedura arbitrale è collegato alla direttiva sul *bail in*, e quindi volendo considerare che con l'adozione di tale direttiva i singoli investitori sono chiamati a farsi «*carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'ente*» (considerando n. 67 della direttiva), la data del 12 giugno 2014 appare di incerta solidità giuridica, dovendosi preferire – applicando i principi europei sull'efficacia delle direttive, anche in relazione alla tutela dell'affidamento – la data del 1° gennaio 2016 o, al limite, il 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2015 (di recepimento della direttiva sul *bail in*), di poco antecedente al 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (che ha previsto la costituzione degli enti-ponte delle banche in dissesto);

– sempre in riferimento al meccanismo dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 9, non appare sussistere il rischio di configurabilità di aiuti di Stato. In primo luogo, il meccanismo dell'indennizzo – come dichiarato anche dal Commissario alla concorrenza Vestager – è stato costruito «sull'assunto che ci sia stata vendita indebita», in tal senso escludendo la configurabilità di aiuti di Stato. Inoltre gli oneri relativi all'indennizzo gravano in capo al Fondo di solidarietà, che è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, quest'ultimo finanziato, a sua volta, con risorse interne al sistema bancario e quindi estranee al bilancio dello Stato.

– l'articolo 11, infine, è suscettibile di superare le critiche della Commissione europea in merito alla legittimità della convertibilità in crediti di imposta delle imposte anticipate relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività materiali, di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge n. 225 del 2010. La normativa in materia di aiuti di Stato appare superabile con la previsione del pagamento di un canone pari all'1,5 per cento della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Non risulta, tuttavia, chiaro se il predetto meccanismo sia applicabile anche alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, circostanza che viene esclusa dalla relazione governativa, ma senza menzione nel testo del decreto.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/56/UE, oggetto del provvedimento di attuazione, non modifica l'impostazione complessiva della direttiva 2006/43/CE, ma rafforza la disciplina della revisione legale dei conti delle società, sotto i profili della deontologia, indipendenza, armonizzazione, osservanza dei principi di revisione, nonché dell'efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio;

ricordato che, la direttiva 2014/56/UE è stata adottata contestualmente all'adozione del regolamento (UE) n. 537/2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE, determinata dalla portata e dalla complessità delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, il regolamento (UE) n. 537/2014 prevede una normativa speciale, volta a rafforzare la credibilità dei bilanci presentati da tali enti;

considerato che entrambi gli atti prevedono come data da cui decorre l'effettiva applicazione della normativa il 17 giugno 2016;

rilevato che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/56/UE, il cui termine scade due mesi prima della scadenza del 17 giugno 2016 indicata dalla direttiva (17 aprile). Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 15 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 17 luglio 2016;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/56/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva del 2006;

considerato, in particolare, che la direttiva 2014/56/UE:

– sotto il profilo della deontologia e dell'indipendenza dei revisori, rafforza il riferimento ai principi professionali elaborati dai maggiori organismi internazionali competenti in materia, elevandone le parti essenziali al grado di disposizione normativa, peraltro con un notevole livello di armonizzazione tra gli Stati membri, derivante dall'elevato grado di dettaglio della direttiva;

– analogamente, la direttiva rafforza la centralità dell’Autorità pubblica, nel suo ruolo di vigilanza sui revisori dei conti, assicurando una maggiore indipendenza e imparzialità, disponendo che l’Autorità competente è diretta da persone esterne alla professione, selezionate secondo una procedura indipendente e trasparente. Inoltre, qualora vi sia un affidamento di compiti specifici a professionisti del settore, questi non possono partecipare ai processi decisionali dell’Autorità (articoli 20 e seguenti dello schema di decreto);

ritenuto congruo l’articolato dello schema di decreto legislativo ai fini dell’attuazione alla direttiva 2014/56/UE e dell’effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 537/2014;

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 1, lettera *h*), dello schema di decreto provvede a correggere un errore materiale contenuto nella versione italiana della direttiva, relativo alla definizione di rete;

– sempre in tema di reti, all’articolo 12 dello schema si prevede la soppressione del comma 13 dell’articolo 10, che demandava a un decreto ministeriale la definizione dell’estensione della rete, in quanto l’estensione di rete è di competenza dei principi professionali ed è quindi opportuno evitare che sia definita con regolamento. Il nuovo comma 13, prevede inoltre il divieto di ricevere regali o favori, anche di natura non pecuniaria, dall’ente sottoposto a revisione;

– il capoverso «Art. 11» dell’articolo 14 dello schema, in attuazione della direttiva, fa espresso riferimento ai principi internazionali ISA (International Standards on Auditing) e IFAC (International Federation of Accountants), quali principi da applicare obbligatoriamente all’attività di revisione legale dei conti e, conseguentemente, è prevista la soppressione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010, concernente l’elaborazione nazionale di detti principi;

– per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico, la direttiva 2014/56/UE considera obbligatoriamente tali solo gli enti banche, le assicurazioni e le società quotate, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di individuarne altri, «ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti». Conseguentemente, con l’articolo 18 lo schema di decreto ha espunto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010 gli enti diversi da banche, assicurazioni e società quotate, per i quali è previsto un «regime intermedio», disciplinato dai nuovi articoli 19-*bis* e 19-*ter*, che prevedono l’applicazione della normativa sulla revisione degli enti di interesse pubblico, salvo la parte relativa al comitato per il controllo interno e per la revisione legale, al fine di ridurre gli oneri e di rendere più flessibile l’attività di vigilanza rispetto agli obblighi imposti nell’ambito della revisione degli enti di interesse pubblico;

– l’articolo 19 dello schema disciplina, al capoverso «Art. 20», il controllo di qualità sulle società che svolgono attività di revisione dei conti di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, prevedendo una serie

di requisiti, tra cui l'indipendenza dai revisori stessi, la soggezione al controllo pubblico, e l'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva;

– il capoverso «Art. 21» disciplina le parti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relative al predetto controllo di qualità, tra cui il potere sanzionatorio, e l'articolo 21-bis prevede al comma 2, in linea con quanto disposto dall'articolo 32 della direttiva, la possibilità per il Ministero di delegare lo svolgimento di tali compiti a enti pubblici o privati mediante un'apposita convenzione e in base a determinati requisiti tra cui l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse;

– con le modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 39 del 2010 si precisa che la vigilanza, attribuita alla Consob, sulla revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti ad un regime intermedio deve essere svolta in riferimento ai principi professionali e al regime del regolamento (UE) n. 537/2014,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento al capoverso «Art. 17» dell'articolo 18 dello schema di decreto, concernente le norme atte a garantire l'indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico, valuti la Commissione di merito – tenendo conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento – l'opportunità di specificare, ai fini di chiarezza, che l'incarico di revisione, fissato in nove anni per le società di revisione e sette per i revisori, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014, eventualmente attraverso un richiamo esplicito a tale norma del regolamento;

in riferimento al regime «intermedio» di cui ai capoversi «Art. 19-bis» e «Art. 19-ter» dell'articolo 18 dello schema di decreto, si solleva un dubbio di compatibilità con la normativa europea, in quanto per esso è prevista l'applicazione di gran parte degli elementi essenziali – procedurali e sostanziali – dettati dal regolamento UE per la revisione degli enti di interesse pubblico e al contempo l'esclusione dall'applicazione generale del regolamento stesso. Tuttavia, la direttiva e il regolamento non prevedono la possibilità di applicare la disciplina sulla revisione degli enti «di interesse pubblico» alla revisione degli enti «non di interesse pubblico». Piuttosto, la direttiva prevede, agli articoli 39 e 41, la possibilità per gli Stati membri di individuare alcune categorie di enti «di interesse pubblico» (escluse banche, assicurazioni e società quotate) da esentare dall'obbligo di dotarsi del comitato per il controllo interno e per la revisione legale. Tale ultima esenzione è proprio ciò che lo schema di decreto prevede per gli «enti intermedi». Valuti, pertanto, la Commissione di merito se gli «enti intermedi» non debbano piuttosto rientrare nel regime generale previsto dal regolamento UE per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, compresa l'applicazione, per esempio, della disciplina

sul controllo della qualità della revisione, di cui all'articolo 26 del regolamento;

in riferimento al capoverso «Art. 22» dell'articolo 20 dello schema di decreto, concernente le competenze e i poteri della CONSOB relativi alla revisione dei conti di enti di interesse pubblico, si ritiene corretta la scelta di non mantenere la possibilità – attualmente prevista dal decreto vigente – di delegare compiti connessi con l'effettuazione dei controlli della qualità sui revisori ad un altro ente, in quanto il regolamento (UE) n. 537/2014 stabilisce all'articolo 24 che gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di delegare i compiti che devono essere espletati in applicazione del regolamento, ad eccezione di quelli riguardanti, tra l'altro, il sistema di controllo della qualità di cui all'articolo 26 del regolamento;

per quanto riguarda, invece, la possibilità per le autorità competenti (CONSOB e MEF) di avvalersi di esperti (definiti dal regolamento come «persone che dispongono di competenze specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione»), prevista dal regolamento (UE) n. 537/2014, agli articoli 21, 23 e 26, paragrafo 5, valuti la Commissione di merito l'eventuale necessità di prevedere specifiche norme da inserire nello schema di decreto, volte a rendere effettiva tale possibilità, tenendo tuttavia conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento. In particolare, valuti la Commissione di merito se l'applicazione dell'articolo 23, che impone agli Stati membri di provvedere affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari, compreso il potere di «richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini», non richieda l'inserimento nello schema di decreto, di disposizioni specifiche, concernenti anche gli aspetti di copertura finanziaria, che potrebbe utilmente essere individuata nelle risorse proprie della CONSOB, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 11 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per la Guardia di finanza, il Comandante generale, Gen. C.A. Saverio CAPOLUPO, il Capo del III Reparto – Operazioni, Gen. B. Stefano SCREPANTI, e il Capo del VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi, Gen. B. Ivano MACCANI.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine
(Deliberazione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 4 maggio 2016, ed ha altresì autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 gennaio 2017.

La Commissione concorda.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al generale Capolupo.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (*AP*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), la senatrice Raffaella BELLOT (*Misto-Fare!*), il deputato Paolo PETRINI (*PD*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale»

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;
rappresentanti della Conferenza Unificata;
rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;
Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;
Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;
Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;
Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;
professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;
esperti informatici e di banche dati;
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;
rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;
rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;
rappresentanti della Corte dei conti;
rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);
rappresentanti della Banca d'Italia;
rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
rappresentanti dell'ENEL;
rappresentanti dell'ITALGAS;
rappresentanti dell'ACI e del PRA;
rappresentanti dell'Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);
rappresentanti dell'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);
rappresentanti dell'Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);
rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;
rappresentanti dell'INPS;
rappresentanti dell'INAIL;
rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale;
rappresentanti di Confindustria;
rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;
rappresentanti delle Camere di commercio;
rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;
rappresentanti di Confcommercio;
rappresentanti di Confesercenti;
rappresentanti di Confapi;
rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;
rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche;
rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;

rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;
rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;
rappresentanti dell'ISTAT;
rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;
rappresentanti delle Autorità portuali;
rappresentanti della SIAE;
rappresentanti di Federmanager;
rappresentanti di Federfarma;
rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
rappresentanti del Ministero della Salute.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 maggio 2016

Plenaria

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,15.

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007
sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015**

I relatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) procedono all'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e il senatore Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e i deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 11 maggio 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,30 alle 22,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 22,40.

Comunicazioni del Presidente sullo stato di avanzamento di alcuni filoni di inchiesta

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

– la dottoressa Tintisona di acquisire atti di indagine svolte nel maggio 1979 dalla Digos di Cosenza, nonché documentazione di polizia relativa a tre persone coinvolte nei fatti e il foglio matricolare di un ex sottufficiale di polizia;

– il colonnello Occhipinti di acquisire, per il tramite dello SCICO, ogni notizia utile su una società;

– il dottor Donadio, , il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due ex sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

– il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

- il 5 maggio l'avvocato Raimondi ha depositato un parere, riservato, sull'analisi dei profili giuridici connessi alle procedure rogatorie e di estradizione, nonché all'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria da parte della Commissione;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato tre note istruttorie, di libera consultazione, e altrettante note istruttorie, riservate, connesse alle modalità di scoperta del covo di Viale Giulio Cesare 47;
- il 9 maggio 2016, la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da da Matteo Piano;
- nella stessa data, la dottoressa Tintisona ha depositato una nota segreta, relativa a collaborazioni in essere con l'autorità giudiziaria;
- l'11 maggio 2016, il deputato Grassi ha trasmesso una proposta istruttoria di libera consultazione, relativa alla Fiat 128 bianca con targa diplomatica presente a Via Fani;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato tre note istruttorie, riservate, relative a Toni Chichiarelli; al materiale sequestrato nel covo di Viale Giulio Cesare 47; all'arresto di Giuliana Conforto.

Propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica le integrazioni al programma di audizioni della Commissione. Dopo la conclusione delle audizioni relative alla scena del crimine di Via Fani, già deliberate, si prevede di audire Claudio Signorile e il colonnello Armando Sportelli.

La seduta termina alle ore 22,50.

